3 MARZO 1950

# CCCLXII. SEDUTA

# VENERDÌ 3 MARZO 1950

(Seduta pomeridiana)

# Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

# del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE	Sui lavori parlamentai		
Congedi	Presidente . Conti		
Disegno di legge (Deferimento a Commissione permanente)	Votazione per la nom		
Disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (744-Urgenza) (Seguito della discussione):	La sedut <sub>a</sub> è apert		
PRESIDENTE	LEPORE, segretar verbale della seduta vato.		
Salomone, relatore di maggioranza 14172, passim 14196 Menghi 14173, 14174 Spezzano, relatore di minoranza 14173 Segni, Ministro dell'agricoltura e foreste . 14174,	PRESIDENTE. H		
passim, 14187    LANZETTA	tore Lussu per giorn Se non si fanno os s'intende accordato.		
GENCO	Deferimento a Commiss		
MAZZONI	PRESIDENTE, Clendomi della facolt		
Interrogazioni (Annunzio) 14196	26 del Regolamento		

# ri :

PRESIDENTE CONTI				
zione per la				
lente			 	 14170

ta alle ore 16.

rio, dà lettura del processo precedente, che è appro-

## Congedi.

Ia chiesto congedo il sena-

sservazioni, questo congedo

# di disegno di legge sione permanente.

comunico al Senate che, vatà conferitami dall'articolo , ho deferito all'esame ed  1948-50 - CCCLXII SEDUTA

DISCUSSIONI

3 MARZO 1950

nente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) il disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti » (888).

### Votazione per la nomina di un Vice Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Vice Presidente.

Prima di indire la votazione, estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori i senatori: Salvagiani, Ciasca, Lovera, Alberganti, Tommasini, Merlin Angelina, Caristia e Martini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Le urne rimangono aperte).

### Sui lavori parlamentari.

CONTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Signor Presidente, il Presidente del Consiglio, parlando nei giorni scorsi in Senato, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, disse, se ben ricordo, ma credo di ricordare bene, disse che avanti alle Camere giacciono 250 disegni di legge. Stamane, poi, ho letto su un giornale che questo numero sarebbe aumentato fino a 400. Ora io desidero rivolgere all'onorevole Presidente questa domanda: il Senato ha lavorato abbastanza o è stato tanto negligente da aver lasciato così alto numero di leggi da esaminare? Dico subito che una giustificazione, in ogni caso, ci sarebbe: il Presidente del Consiglio ci ha tenuti 2 mesi e mezzo senza far niente e quindi molta della responsabilità del ritardo nel lavoro sarebbe sua.

Ad ogni modo, se la Presidenza potesse chiarire la situazione, io gliene sarei molto grato.

PRESIDENTE. In risposta all'onorevole Conti, faccio notare che i lavori del Senato hanno proceduto con molta alacrità e per il futuro non sono tali da destare preoccupazioni di tempo. A tutt'oggi sono davanti al Senato 108 progetti di iniziativa governativa e 54 proposte di legge di iniziativa parlamentare, con un totale di 162 disegni di legge. Ma quelli su cui richiamo l'attenzione del Senato sono i 108 progetti di iniziativa governativa. Di questi, 55 sono demandati all'esame e alla approvazione delle Commissioni in sede deliberante, e potranno essere rapidamente esaminati e votati, e 34 soltanto sono attualmente all'esame delle Commissioni permanenti in sede referente. Fra questi ultimi sono compresi anche i bilanci.

Il Senato vede quindi come i nostri lavori abbiano proceduto con ritmo rapido e intenso.

CONTI. Ringrazio l'onorevole Presidente di questa sua precisazione.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (744-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini ».

Poichè la Commissione non ha ancora raggiunto conclusioni definitive per quella parte dell'articolo 1 che riguarda la delimitazione del comprensorio, passiamo all'esame dell'articolo 2, che rileggo nel testo della maggioranza della Commissione:

#### Art. 2.

Sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata, appartenenti, a qualsiasi titolo, a singole persone o a società, suscettibili di trasformazione, che al 15 novembre 1949 superino 300 ettari, computati quelli fuori del territorio indicato nell'articolo 1.

La norma del comma precedente si applica anche ai beni in enfiteusi.

Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni, non soggetti ad esproprio, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3 MARZO 1950

Vi è poi un secondo testo, proposto da senatori Azara, Medici e Tartufoli e accettato dalla Commissione, sul quale si svolgerà quindi la discussione. Esso è così formulato:

« Per i fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà fuori del territorio indicato nell'art colo 1, appartengono, a qualsiasi titolo, a singole persone o a società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari.

« Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi.

« Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti diretti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino all'entrata in vigore della presente legge.

« I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società potranno essere totalmente espropriati.

« Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni, non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

«L'Opera può essere autorizzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali è venuta comunque in possesso, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina».

Io credo che per procedere rapidamente nella discussione sarebbe bene fissare i punti su cui esiste controversia. I principali sono questi: se i terreni debbano essere destinati all'appoderamento o genericamente alla trasformazione; se si debba adottare il criterio dell'espropriazione o quello della costituzione in enfiteusi e, in via subordinata, se la concessione in enfiteusi debba essere fatta a singoli o a cooperative. Ed ancora: se i terreni suscettibili di trasformazione occorra considerarli in estensione o in valore, per determinare la quota espropriabile o da concedere in enfiteusi; a quale data debba riportarsi questa estensione o valore dei terreni; se si debba escludere o meno dal computo del terreno da espropriare una quota da attribuire ai figli; se, ai fini di tale computo, debbano ritenersi valide le alienazioni onerose o a titolo gratuito fatte in un certo tempo immediatamente precedente alla emanazione della legge, e in particolare i trasferimenti a titolo successorio ai discendenti in linea retta.

Certamente, se fossero stati presentati nella discussione generale particolari ordini del giorno per fissare i criteri generali, la discussione degli articoli sarebbe stata molto semplificata, in quanto la loro approvazione in un senso o nell'altro, avrebbe portato alla decadenza di molti emendamenti. E penso che la presentazione di tali ordini del giorno potrebbe avvenire anche durante la discussione dei primi articoli.

Comunque, se ciò non avvenisse — e mi pare non avvenga — dovendo preliminarmente adottarsi il criterio della espropriazione o quello della concessione in enfiteusi, devo porre ir discussione l'articolo 2 e sull'articolo 2 l'emendamento sostitutivo dei senatori Grieco e Spezzano così formulato: «Le terre di proprietà privata e di estensione, al 1º gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate in enfiteusi perpetua ai contadini che non possiedano terre ovvero ne possiedano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute».

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, ho chiesto la parola semplicemente per osservare che, nell'emendamento proposto dai senatori Grieco e Spezzano all'articolo 2, ci si rifà ai 300 ettari. Ora, per ragioni evidenti, questa parte va accantonata per essere discussa dopo.

PRESIDENTE. Rimane inteso che discutiamo per ora solo la sostituzione dell'enfiteusi all'espropriazione, così che non vengano precluse le discussioni sui criteri dell'estensione o del valore, o dell'appoderamento in luogo della trasformazione, che decideranno dopo.

Osservo, circa la formulazione dell'emendamento Grieco e Spezzano, che sarebbe bene modificarla in modo da chiarire che i terreni cui si riferisce la legge debbano trovarsi entro la zona stabilita dall'articolo 1; e qu'ndi, invece di usare la dizione poco chiara « terre di pro-

3 MARZO 1950

prietà privata e di estensione superiore a 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1 », sarebbe meglio dire: « terre comprese nel territorio di cui all'articolo 1, appartenenti a proprietari che posseggano oltre i 300 ettari, computate anche le terre che si trovino fuori del comprensorio di cui all'articolo 1 ».

DE LUCA. Non si può parlare dei trecento ettari.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io credo che se noi discutiamo l'articolo sostitutivo dei colleghi Grieco e Spezzano, si ingenereranno parecchie di queste confusioni. Allora sarebbe il caso di domandare piuttosto ai proponenti se sulla questione fondamentale di principio, enfiteusi o esproprio, fossere disposti a presentare un ordine del giorno che stabilisse il principio.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fisicoltà.

CONTI. A me pare che ci sia una certa voglia di non arrivare a concludere. Ordine del giorno che significa? Significa che si propongono parole in nesso logico per il quale si va a una decisione. Emendamento che cosa significa? Significa che si propongono parole in nesso logico per il quale si dice sì o no.

C'è l'emendamento Spezzano che, in sostanza, pone il problema dell'enfiteusi contro il prin cipio dell'espropriazione. Si legga l'emendamento e, se al senatore piacerà di infliggerci un discorso, dopo quello voteremo respingendo o approvando ed andremo avanti. Dalla deliberazione eventuale contro l'enfiteusi deriverà che tutti gli altri emendamenti che riguardano l'enfiteusi cadranno tutti. Se ne darà lettura, ma non potranno essere votati, perchè in contraddizione con una deliberazione già presa.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, nella mia umiltà io non mi permetto di dubitare che ella non abbia capito e sono pronto a dichiarare che sono io che non mi sono spiegato bene. Per l'economia e l'ordine della discussione, poichè — come è facile rilevare dalla lettura degli emendamenti — quasi tutti gli emendamenti sono sostitutivi e non riguardano solo un articolo e solo la materia regolata in un articolo, ma la materia disciplinata in più articoli, avevo proposto di fissare i criteri generali in ord ni

del giorno che specificassero tali criteri, in modo da non ripetere la discussione, ma di semplificarla facendo cadere tutti gli emendamenti preclusi da tali principi di massima. Ma, poichè non è parso possibile, allo stato, per la ristrettezza del tempo, adottare questa proposta, è inutile r'aprire il dibattito, già da me chiuso nel momento in cui ho posto in discussione l'emendamento Grieco-Spezzano.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Presidente la possibilità di discutere l'articolo 2 come è formulato dall'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Azara, Medici e Tartufoli e accettato dalla Commissione che dice così: « Per i fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione ecc. ecc. ». Noi ci fermeremmo sulle parole « soggetti ad espropriazione » ed allora potremmo discutere sui principi dell'espropriazione o dell'enfiteusi, il che agevolerebbe l'ord re e la chiarezza della discussine. Poi, seguendo nell'articolo la frase « di proprietà privata suscettibili di trasformazione», si potrebbe discutere circa la trasformazione o l'appoderamento.

PRESIDENTE. Onorevole Salomone, c'è un Regolamento del Senato che devo osservare e il Regolamento dice che gli emendamenti soppressivi, sostitutivi ed anche aggiuntivi si discutono prima dell'articolo e, soprattutto, si discutono prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli sostituitivi.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Ma l'emendamento Azara accettato dalla Commissione è sostitutivo.

PRESIDENTE. Era emendamento sostitutivo nella formulazione soltanto, non nei criteri general. L'emendamento Grieco Spezzano e, viceversa, sostitutivo nella sostanza. Pone un criterio perfettamente diverso. È quindi più ampio e avrebbe sempre la precedenza su quello Azara. Ma vi è di più: l'emendamento Azara, accettato dalla Commissione, non è più un emendamento. È divenuto il testo da discutere: cioè l'articolo 2 da porre in votazione (in luogo del precedente articolo del progetto) solo dopo

3 Marzo 1950

la reiezione degli altri emendamenti. Procediamo dunque nella discussione dell'emendamento Grieco-Spezzano, senza perdere tempo inutile sul tema superato dell'ordine dei lavori.

MENGHI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Dichiaro subito che io accetto senz'altro il concetto procedurale dell'onorevole Presidente, perchè effettivamente la prima cosa che si deve discutere, per il progetto della Sila, è se si deve fare l'espropriazione ovvero se si deve arrivare ad un contratto di enfiteusi. Siccome si è proposto un emendamento ad hoc nell'articolo 2, è giusto che si discuta preliminarmente proprio di quella materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano per svolgere l'emendamento presentato insieme al senatore Grieco.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Non ripeterò nessuno degli argomenti già svolti sull'enfiteusi. Dico solo che la volontà dei contadini, ripetutamente espressa, è quella di avere la terra in enfiteusi. Senza dire che pagare un qualsiasi prezzo agli attuali proprietari sarebbe un'ingiustizia e un atto politicamente condannabile, perchè sarebbe giustizia di classe dimenticare l'origine del possesso di quei terreni che dovrebbero essere oggi espropriati e quindi pagati.

Specifico che la nostra espressione « al primo gennaio 1948 » potrebbe anche essere modificata nell'altra « al 15 gennaio 1949 » perchè, in definitiva, quando scrivevamo « 1º gennaio 1948 », noi tenevamo conto, come teniamo conto negli altri emendamenti, di quello che era avvenuto dal 1º gennaio 1948 in poi (vendite, successioni ecc.) che, a norma di un articolo che da me viene emendato dovrebbe essere dichiarato nullo. Pertanto invito i colleghi a votare quest'emendamento da noi presentato.

MENGHI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Lo sono in campo diametralmente opposto a quello dell'onorevole Spezzano.

Come principio, sono favorevole all'enfiteusi; e ho dimostrato già in altre occasioni e in discorsi fatti avanti al Senato che, per esempio, le concessioni di terre incolte avute dalle cooperative agricole davanti ai tribunali doveva-

no essere trasformate proprio in enfiteusi, specialmente quando ci sono le concessioni ventennali, che in definitiva possono essere equiparate alla colonia perpetua e quindi alle enfiteusi, da cui non può dissociarsi il diritto all'affrancazione.

Ma non est hic locus per l'enfiteusi; qui le cose sono d'fferenti, onorevole Spezzano. Non si tratta di stabilire un contratto di carattere privatistico, ma si deve esercitare uno jus imperii da parte dello Stato, che deve fare l'espropriazione, deve togliere cioè la terra a chi non la coltiva e poi a sua volta fare la concessione ai contadini. Noi abbiamo già sentito dall'onorevole Ministro tutti gli inconvenienti cui andrebbe incontro il contadino se si obbligasse il proprietario a dargli la terra in enfiteusi, enfiteusi che non comporterebbe l'avulsione dalla terra del proprietario, ma llo lascerebbe sempre nel pieno controllo di direttario e conseguentemente nella possibilità di estromettere ill concessionario sia per morosità, sia per prelazione sia, aggiungo do, per ldeterioramento di terreno. Quindi, si impone la espropriazione con indennizzo.

CONTI. Ma li vuolle far pagare per forza? MENGHI. Mi lasci continuare, onorevole Conti. Dico questo anche a proposito di ciò che affermava l'omorevole Mancini, che cioè si potrebbe togliere il beneficio dell'affrancazione e quindi fare una concessione per trent'anni. Non si può affatto togliere il beneficio dell'affrancazione perchè esso è di diritto pubblico; e la rinuncia delle parti non avrebbe alcun valore giuridico.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Spezzano.

PRESIDENTE. L'onorevole Menghi ha offerto — la me pare — una specie di passerella all'onorevole Spezzano, perchè questi, rinunciando al suo emendamento, che vuole la concessione in enfiteusi senza espropriazione, potrebbe ripiegare sull'emendamento subordinato dell'onorevole Mil'illo, che contempera i due criteri in contrasto, disponendo prima la espropriazione dei terreni e poi la concessione in enfiteusi.

Leggo questo secondo emendamento Milillo, che dice: « Nei territori indicati all'articolo 1 le eccedenze oltre i 300 ettari delle terre appartenenti a qualsiasi titolo a privati, società o

3 Marzo 1950

enti ecclesiastici, che, computate anche le proprietà fuori dei derritori stessi possedevano al 15 novembre 1949 » (qui la data coincide con quella della Commissione) « un'estensione superiore a tale limite, saranno espropriate rispettivamente dall'Ente per la vallorizzazione della Sila e dall'Opera mazionale combattenti e concesse in enfiteusi perpetua ecc. ».

Se noi portassimo il dibattito su questo emendamento, tutta lla discussione ne verrebbe semplificata. Ma chiedo naturalmente che prima esprimano il lloro pensiero i senatori Spezzano, Milillo e Menghi, per stabilire se tale semplificazione è possibile.

MENGHI. Domiando di parliare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Ho lil timore di essere stato frainteso. Voglilo spiegare che il mio concetto è che si debba escludere in modo assoluto l'enfiteusi nei confronti dei latifondisti e sia invece da accettarsi il criterio dell'espropriazione. E poi, successivamente, non si deve fare la concessione della terra neppure in enfiteusi ai contadini, bensì essa deve eseguinsi secondo il criterio della legge sulla piccolla proprietà contadina. I contadini poi non debbono restare isolati. Perchè la terra sia valorizzata, bisogna che si uniscano in cooperative agricole. (Approvazioni).

CONTI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io credo che sia opportuno far notare che un oratore non può parllare due volte sullo stesso argomento, e ciò dico perchè lo onorevole Menghi ha già parlato due volte.

Seconda osservazione: gli emendamenti, signor Presidente, non si discutono in blocco, ma secondo l'ordine di presentazione, anche perchè, se un emendamento contiene gli stessi concetti di un emendamento già respinto, esso cade di per sè e nessuno può più discuterlo. Ciò dico perchè, essendo l'emendamento Milil-lo-Lanzetta successivo a quallo Spezzano, se l'Assemblea dovesse respingere l'emendamento Spezzano, il collega Lanzetta non avrà più la facoltà di prendere la parola sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Ripeto ancora una volta che io avevo chiesto il pensiero dei senatori Spezzano, Milillo, Menghi prima di passare subordinatamente alla discussione idell'emendamento Milillo-Lanzetta, perchè essa, a mio giudizio, avrebbe permesso di procedere più rapidamente. È chiaro che senza l'accordo ciò non è possibile.

Quanto al richiamo al Regolamento, omorevole Conti, poichè lei dichiara di essere tanto ortodosso in fatto di forme parlamentari, abbia la cortesia di ricordare che vi è anche una ortodossia che consiglial di lasciare al Presidente la possibilità di compiere il suo dovere.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Dodando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Ancora una volta la Commissione desidera che il Senato sappia che essa è contraria all'enfiteusi.

PRESIDENTE. Domando al Ministro di esprimere il suo parere.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Non posso che confermare le dichiarazioni fatte in sede di discussione generalle, e cioè che sono contrario all'enfiteusi.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento. Grieco-Spezzano all'articolo 2, di cui è già stata data lettura, senza che questa votazione precluda la discussione su altri criteri generali. Chi approva l'emendamento dei senatori Grieco-Spezzano è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

SPEZZANO, relatore di minoranza. Signor Presiednte, vorrei che in via subordinata mettesse in votazione il seguente emendamento, firmato da me e dai senatori Grieco, Mancini, Lanzetta, Grisolia, Palermo, Menotti, Ristori e Fantuzzi, del seguente tenore:

« Le terre di proprietà privata e di estensione, al 1° gennaio 1948, superiore al limite di 300 ettari, computate anche quelle fuori del territorio di cui all'articolo 1, sono assegnate ai contadini che non possiedono terre ovvero ne possiedono in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

« L'assegnazione delle terre ai contadini sarà fatta a loro libera scelta, o con contratto di vendita secondo il disposto dell'articolo 14

3 MARZO 1950

della presente legge, oppure in concessione enfiteutica perpetua.

« Ai fini della determinazione del limite si computano anche le terre a qualsiasi titolo possedute ».

PRESIDENTE. Prima di far ciò debbo comunicare al Senato che i senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta hanno presentato due emendamenti. Il primo, sostitutivo della dizione dell'articolo, è del seguente tenore:

« Nei territori indicati all'articolo 1, le eccedenze oltre i 300 ettari delle terre appartenenti a qualsiasi titolo a privati, società o enti ecclesiastici che, computate anche le proprieta fuori dei territori stessi, possedevano al 15 novembre 1949 una estensione superiore a tale limite, saranno concesse in enfiteusi perpetua alle cooperative di contadini legalmente costituite fino alla data suddetta o, in mancanza, a contadini che non possiedano terra o ne possiedano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia ».

Questo emendamento deve intendersi precluso dalla precedente votazione.

Vi è poi, in via subordinata, un altro emendamento, sempre dei senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta, del quale ho già parlato, ma che per maggior chiarezza leggo integralmente:

« Nei territori indicati all'articolo 1, le eccedenze oltre i 300 ettari delle terre appartenenti a qualsiasi titolo a privati, società o enti ecclesiastici che, computate anche le proprietà fuori dei territori stessi, possedevano al 15 novembre 1949 una estensione superiore a tale limite, saranno espropriate rispettivamente dall'Ente per la valorizzazione della Sila e dall'Opera Nazionale Combattenti e concesse in enfiteusi perpetua alle cooperative di contadini legalmente costituite fino alla data suddetta o, in mancanza, a contadini singoli che non possiedano terra, o ne possiedano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lanzetta per svolgere questo emendamento.

Voci. Vi è preclusione.

LANZETTA. L'emendamento precedente che è già stato respinto, onorevoli colleghi, riguardava l'assegnazione a contadini singoli: il nostro emendamento, invece, riguarda l'assegnazione a cooperative. È questa la diversità del nostro concetto. Noi insistiamo nel criterio che le assegnazioni debbano essere fatte in linea principale alle cooperative e, soltanto quando le cooperative non ci siano o non possano essere costituite, si faccia l'assegnazione ai singoli.

Questo è lo spirito del nostro emendamento nè mi pare che giuochino preclusioni contro di esso.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento Lanzetta, faccio osservare al senatore Spezzano che il secondo comma dell'emendamento testè da lui presentato contiene qualche cosa di più: parla di contratto di vendita oltre che di enfiteusi.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Signor Presidente, secondo questo emendamento l'assegnazione delle terre ai contadini sarà fatta, a loro libera scelta, o con contratto di vendita, secondo il disposto dell'articolo 14 della presente legge, oppure in concessione enfiteutica. Questo criterio della scelta è completamente nuovo. Ma io non devo adesso svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Lei dovrebbe richiamare l'articolo 14.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Signor Presidente, noi stiamo adesso discutendo lo emendamento Lanzetta o il mio?

PRESIDENTE. L'emendamento Lanzetta. Però intendo chiarire fin d'ora che l'emendamento Lanzetta parla unicamente di enfiteusi, mentre quello che lei presenta adesso, e che la Commissione non ha avuto il tempo di esaminare, introduce dei concetti diversi.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, lei implicitamente mi fa il rimprovero di aver presentato un emendamento con ritardo. Mi consenta, con tutto il rispetto che ho per lei, di dirle che questo rimprovero non lo merito.

Sarò costretto a presentare altri emendamenti subordinati, Noi non siamo qui per fare l'ostruzionismo, ma per difendere gli interessi dei contadini ed evitare dei danni. Il Senato ha deciso di espropriare le terre agli agrari. Non

3 MARZO 1950

ha deciso però se le stesse debbano esseme date in enfiteusi o vendute ai contadini. Poichè nella discussione si è detto che la vendita era nell'interesse dei contadini e che i contadini la preferivano all'enfiteusi, lasciamo liberi i contadini di scegliere la vendita o l'enfiteusi. Se effettivamente il sistema più utile, più conveniente e che maggiormente soddisfa i bisogni dei contadini è la vendita, questi la sceglieranno. Non si dovrà avere esitazione, dunque, nello scegliere come arbitri i contadini, che sono i diretti interessati. È questa la ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento.

DE LUCA, Domando di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

DE LUCA. A me pare che l'emendamento Spezzano non possa essere messo in discussione perchè c'è già un deliberato del Senato che esclude l'enfiteusi.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. I colleghi che sostengono la preclusione per l'emendamento da me presentato ritengo che errino. Probabilmente il loro errore è determinato dai non aver rilevato che l'emendamento non riflette la prima fase, cioè il rapporto che dovrebbe intervenire tra i proprietari della terra e l'Opera per la valorizzazione della Sila, ma solo i rapporti che dovranno sorgere tra l'Opera per la valorizzazione della Sila e i contadini. Ripeto, l'emendamento da me presentiato ha avuto origine ed è stato determinato soprattutto dall'e argomentazioni che la parte avversa ha portato a sostegno della vendita.

PRESIDENTE. Dal punto di vista procedurale, sarebbe più semplice che lei, onorevole Spezzano, presentasse un emendamento allo emendamento Milillo proponendo di aggiungere, in quest'ultimo, alle parole « concesse in enfiteusi perpetua » le altre « o con contratto di vendita secondo il disposto dell'articolo 14 della presente legge ».

SPEZZANO, relatore di minoranza. Aderisco alla proposta dell'onorevole Presidente e dichiaro di presentare un emendamento nei termini che egli ha espresso.

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che l'omorevole Spezzamo presenta un emendamento con il quale propone di aggiungere, nella proposta di modificazione del senatore Milillo, alle parole « concesse in enfiteusi perpetua » le altre « o con contratto di vendita, secondo il disposto dell'articolo 14 della presente legge».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faqoltà.

LUCIFERO. To ho precedentemente votato per l'enfiteusi perchè mi sono convinto, attraverso la discussione, che delle varie forme proposte l'enfiteusi era ancora quell'a più ragionevole. Però faccio osservare che ieri noi albiamo votato l'emendamento Di Rocco il qualle diceva precisamente che il fine della legge era la costituzione della proprietà contadina: allora mi domando se qualunque forma di concessione che non sia la proprietà contadina non sia preclusa da quella votazione. Ripeto, io ho votato per l'enfiteusi prima, il che rende la mia fonte mon sospetta; mi pane tuttavia, che vi sia appunto preclusione per qualunque forma che non costituisca proprietà contadina.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Lucifero, che, da un punto di vista regolamentare, questa sua osservazione sarebbe stata molto più opportuna se fosse stata fatta prima della votazione avvenuta sull'emendamento Grieco-Spezzano.

Per quanto riguarda, ad ogni modo, l'emendamento Milillo e la modifica proposta del senatore Spezzano all'emendamento stesso, ritengo che mon vi sia per essi all'una preclusione.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La Commissione è contraria a questi emendamenti.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolità.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Mi associo alla dichiarazione del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spezzano e di altri senatori all'emendamento Milillo, Fabbri e Lanzetta, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzansi.

(Non è approvato).

3 MARZO 1950

Pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli Milillo, Lanzetta e Fabbri, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame degli altri emendamenti.

Avverto che al primo comma dell'articolo 2 l'onorevole Lucifero propone di sostituire la parolla « trasformazione » con la parola « appoderamento » e di inserire dopo le parole « a qualsiasi titolo » le altre « in comunione o pro indiviso ».

Inoltre il senatore Carelli propone di sostituire la dizione dell'articollo con la seguente:

«I terreni oltre i 300 ettari suscettibili di produzione agraria nel quadro del piano di trasformazione, computati anche quelli fuori del territorio di cui all'articolo 1, appartenenti a qualsiasi titolo a singole persone o a società, sono soggetti ad espropriazione, che potrà invece essere fatta al disotto di tale limite nei confronti delle società.

« A favore dei proprietari aventi oltre i due figli si applica nei riguardi del minimo di estensione la maggiorazione del 20 per cento per ogni figlio oltre i due ».

Il senatore De Luca propone poi di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

«Sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata, anche in enfiteusi, suscettibili di trasformazione, che vadano oltre l'ettaraggio corrispondente — ovunque posseduto nel territorio della Repubblica — a lire 25 milioni, secondo la valutazione che ne è stata fatta, ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio.

« Nel caso in cui il proprietario abbia più di due figli la cifra su esposta deve essere aumentata di un quinto per ciascun figlio oltre i due.

« L'Opera per la valorizzazione della Sila ha però la facoltà di esproprio di tutti i terreni compresi nella zona che dovessero, se lasciati in proprietà dei titolari privati, ostare al raggiungimento dei fini che la presente legge si propone, qualunque ne sia la superficie, il valore, la ubicazione ed indipendentemente dalla quota di rispetto ».

Il senatore De Luca propone, in via subordinata, di mantenere in ogni caso il secondo comma dell'articolo.

Il senatore Conti propone, invece, di sostituire da lizzione del primo comma come lla seguentie:

« Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili, a giudizio insindacabile dell'Opera, di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà fuori del territorio indicato nell'articolo 1, appartengano a persone fisiche o giuridiche che, al 15 novembre 1949, possedevano più di 300 ettari ».

Infine vi è un emendamento dei senatori Grieco, Spezzano, Grisolia ed alltri, che propone, al primo comma, di sopprimere le parole « suscettibili di trasformazione ».

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esaminare il disegno di legge, non mi si era presentato un quesito, che invece mi si è presentato ieri, quando ho appreso dai giornali che si sta approntando il progetto generale di riforma fondiaria. Ora, do ho inteso il nostro Ministro dell'agricoltura dire espressamente, fin parole che non ammettono dubbiezze, che questa legge è legge di rifforma fondiaria. Domando: da dobbiamo intendere questa legge, per i territori presi in considerazione, come definitiva o la dobbiamo considerare come completamentare, anzi meglio come un el'emento provvisorio che dovrà essere inquadrato nella nuova legge fondiaria?

Il problema mi pare di serio interesse, perchè, se si tratta di una legge provvisoria, allora noi possiamo accedere al desiderio manifestatto dal Ministro e dal Governo e, in relazione alle condizioni ambientali, possiamo passar sopra a certe imperfezioni che lo credo di aver riscontrato nella legge; ma, se questa legge dovesse essere definitiva, allora occorrerebbe portare su di essa un esame più accurato, in quanto, in tal caso, essa sarebbe irrevocabile ed anche perchè potrebbe essere invocata come precedente per quanto si dovesse fare la riforma fondiaria.

3 Marzo 1950

Desidererei, su questa questione, uma esplicita e categorica dichiarazione, prima di andane a discutere gli emendamenti che io ho proposto, sia ida parte della Commissione che da parte del Ministro. To non so, onorevolle Presidente, se questo procedimento sia ortodosso dal punto di vista regolamentare; ma isto osservando che questa legge è talmente complessa, per cui gli schemi procedurali fissati da un passato tranquillo non possono essere invocati quando se thatta de una materia così scottante in tutti i sensi e per tutti noi che partec piamo utila discussione.

Preghere quindi l'omorevole Presidente di voler invitare il Ministro e la Commissione a dirci, quanto memo nelle intenzioni, se questa legge si debba intendere come definitiva, come riforma fondiaria stabile della Sila e dei territori nella legge considerati, o se viceversa questa legge non rappresenti che un adattamento temporaneo, in attesa della nuova legge generale.

Io ho posto semplicemente un quesito e, dopo la risposta della Commissione e del Ministro, intendo proseguire nella discussione degli emendamenti.

LUCIFERO. Domando di parllare. PRESIDENTE Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Mi sentirei autorizzatio io stesso a Clare la risposta all'onorevolle De Luca, perchè questo concetto della legge provvisoria mi pare inaccettabile. Quando si stabilisce un nuovo regime che riguarda la proprietà è evidente che succedono dei fatti che sono definitivi. Io discuto la legge come legge definitiva perchè crea dei fatti che sono definitivi e, appunto per questo, ritengo che ogni singola parola, in un testo di legge che deve trovare applicazione, debba essere pesata e valutata con senso di responsabilità.

Io ho proposto di sostituire alle parole « suscettibili di trasformazione », lla dizione « suscettibili di appoderamento », per ragioni di coerenza con la legge stessa — legge alla quale io ero contrario, e non lo nascondo; ma, oggi che la legge si discute, io entro nel suo spirito e cerco di contribuirvi perchè sia il meno peggio possibile. Devo osservare all'onorevole Spezzano che non capisco che cosa debba significare l'abolizione della predetta frase, l'abolizione della predetta frase vuol dire per-

mettere tutte le contrattazioni, certamente a vantaggio di quelle categorie che l'onorevole Spezzano — così credo — non ha certamente intenzione di difendere.

Io credo che sia più idoneo e più giuridi camente esatto il termine «appoderamento» per quella che è l'intestazione della legge, per quello che è il testo dell'articolo primo. Che cosa dice l'intestazione della legge? Essa dice che è legge per la collonizzazione. Che cosa è stabilito nell'articolo primo, sia nel testo originario sia, con più precisa dizione, nell'emendamento del collega Di Rocco approcato iera? Che la legge è fatta per conseguire la piccola proprietà contadana. Cioè quali sono i terreni che ai fini della legge sono suscettibilli di espropriazione? Evidentemente i terreni idonei a quella trasformazione, che si prestino alla costituzione dell'appoderamento, cioè della piccola proprietà contadina, che non si può costituire che attraverso l'appoderamento.

MEDICI. Questo non è vero!

LUCIFERO. Quindi mi pare che qui si modifica il concetto, con buona pace dell'omorevole Medici, fondamentale della llegge, a meno che...

MEDICI. Non si possono dire queste cose! LUCIFERO. Questi gesti di impazienza fanno pensare che è giustificato il sospetto di chi pensa che qui non si farà altro che quello che si è già denunciato: espropriare i proprietari, montare il carrozzone, l'asciare tutto come prima. Qui invece il termine « appoderamento » specifica la destinazione alla quale queste terme sono destinatta e quindi garantisce e specifica quali siano quelle terre le quali debbano essere espropriate, croè quelle che sono idonee a quella destinazione.

 ${\bf SPEZZANO},$  relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Mi pare, onorevoli colleghi, che questi emendamenti, che sembrano di poca importanza, abbiano in vece un grande rilievo. Fin dal primo giorno che è stato portato in Commissione il disegno di legge, io ebbi a pregare il Ministro dell'agricoltura di sopprimere l'espressione limitativa « terreni suscettibili di trasformazione ». Mi vennero fatte delle obiezioni. Recentemente,

3 MARZO 1950

dopo la discussione generale, in un'altra riunione che avemmo con il Ministro, co cercai di indicare dei casi specifici per i quali non si poteva fare a meno di eliminare questa espressione.

Debbo pertanto insistere e dirò tra poco i motivi. Intanto sono costretto a dover notare che questa llegge, inefficace per se stessa, se venissero accolti emendamenti come quello del senatore Di Rocco, accolto ieri, o come quello abilmente presentato dal collega Lucifero, si ridurrebbe adi una vuota espressione formale. Quando in un articolo si inserisce il concetto che in tanto possono essere espropriati i terreni, in quanto gli stessi sono suscettibili di trasformazione, ne viene di conseguenza che non potranno essere espropriati i terreni alberati.

Questa legge in definitiva sarebbe in contrasto con tutta la legislazione vigente in materria di terre incolte e terreni mal coltivati. Dove si vanno a trovare i 45.000 ettari di cui parlava il Ministro, se vi è lla limitazione dei terreni suscettibili di trasformazione? Noi sappiamo, perchè conosciamo la zona, che vi sono castagneti specie nella fascia presilana e nella zona di Acri i quali mon potranno essere espropriati, perchè non sono suscettibili di trasformazione. Questa espressione molto vasta, ampia ed elastica rappresenta un grave pericolo se pensiamo che chi dovrà applicare questa legge, chi dovrà dare le direttive sarà l'Opera nazionale della Sila, con un amministratore unico il quale, di fronte ad un'espressione di questo genere, avrà ampi poteri.

Ma a me pere che il Ministro si voglia mettere su una linea molto più arretrata di quelle seguite dai suoi predecessori borbonici, e carto la cosa men gli torna ad onore. Onorevole Ministro Segni, io non credo tanto al sinistrismo e bolscavismo di cui viene accusato. ma, d'altro canto, non posso pensare che lei sia più arretrato dei ministri borbonici. Ebbene, nel 1793 veniva stabilita la quotizzazione ed erano, in quella legge, fissati principi per cui i contradini potevano avere, non solo le terre sitte a colltura, ma anche le zone atte a pascolo — e nella zone, presilana di questi boschi e pascoli ve ne sono per migliaia di ettari. Il contadino, per quella legge aveva diritto anche ad avere i terrini scoscesi o soggetti a smottamenti con l'obbligo di farvi delle pian-

tagioni. Ora, onorevole Ministro, lei sa, e meglio di me, che il contadino non ha bisogno solo dell'ettaro di terra per la semina, ma anche di altre terre per tutta quella che è l'attività accessoria all'agricoltura, il pascolo, la legna ecc. Ebbene, che cosa intendiamo fare noi di questi contadini, onorevolli coilleghi? Vogliamo idare loro la moggiata di terra mentre poi devono andare a rubare la legna nel bosco dello Statto o dell'agrario? Ritengo pertanto che questa limitazione debba essere abollita. E la cosa è anche nel suo interesse, onerevole Ministro: lei, invero, ha assunto impegnio di trovare 45.000 mila ettari di terreno. che, secondo l'onorevole Medici, sarebbero 60.000. Per l'allargamento del comprensorio si dovrebbe arrivare a circa 100.000 ettari da espropriare. Se resta ferma la llimitazione contro la quale io insisto, dove troverà i 100 mila ettari? Questo interrogativo esprime la mostra preoccupazione, che ci è sorfa alla prima lettura della legge, cioè il sospetto che nelle terre da esproprilare siano comprese le terre occupate dai contadini. E perciò le faccio una domanda esplicita, sperando di potter avere una risposta altrettanto esplicita, che sia impegnativa per lei e per la Commissione: in questi 45.000 ettari sono o non compresi i 38 mila ettari che i contadini hanno occupato? Perchè, se sono compresi, quando parliamo di legge sulla Sila, dobbiamo dire apertamente che ci stiamo occupando di 7.000 ettari di terra e non di 45 mila ettari, come è stato detto e ripetuto da l'ei, d'al Presidente del Consiglio e da tutti coloro che bruciano incenso a questa legge!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per svolgere il suo emendamento.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pochissime parole per spiegare il mio emendamento. Avrete senz'altro rilevato la dizione « suscettibili di trasformazione » usata dalla Commissione nella formulazione dell'articolo in discussione e avrete anche notato la interpretazione che la Commissione stessa, attraverso la relazione ministeriale e la chiera esposizione del relatore, dà alla frase. Quindi nessun dubbio che saranno espropriati i terreni non trasformati. Evidentemente, nella questione di specie si attribuisce a quel

3 MARZO 1950

«suscettibili di trasformazione» un significato di limite, secondo me arbitrario, ribadito 'dall'onorevolle Ministro e dall'onorevolle relatore di maggioranza, limite che va esaminato sotto un duplice aspetto: negativo e positivo. Il primo si riferisce alle terre poco fentili, a produttività scarsa o addirittura improduttive; il secondo alle terre fertili trasformate, cioè migliorate, che non possono, cioè, essere considerate espropriabili perchè « trasformate », come dice il relatore. Nell'un caso e nell'altro le terre non saranno a disposizione dell'Ente di colonizzazione. Rimangono, perciò, disponibili i terreni non trasformati che richiederanno notevoli lavori di assestamento e tali da allontanare nel tempo la sistemazione in loco degli interessati e quindi la razionale formazione della maglia poderale. Pensate: un oliveito, un fruitteto, una zona irrigua non potranno formare oggetto di trasformazione, come se questa dovesse considerarsi soltanto in funzione tecnica e non anche in funzione sociale; ma tutto ciò è veramente strano e paradossalle. Comunque la locuzione « suscettibili di trasformazione » è, secondo me, molto generica e non può non prestarsi ad equivoci, anche se chiaro in proposito è il pensiero del relatore, equivoci, badate bene, esiziali alla piana, sollecita ed integrale applicazione della llegge.

Per queste ragioni io ho proposto l'emendamento che sottopongo alla vostra approvazione e per cui dovrebbero essere espropriate tutte « de terre suscettibili di produzione agraria nel quadro del pieno di trasformazione». È chiaro che con questa dizione si potranno espropriare anche quei terreni che si trovino attualmente in fase di evoluzione produttiva — e cioè in una siuazione economica favorevole, tale che dia sicurezza organizzativa — e che rispetto alla zona stiano in un quadro economico collurale superiore: insomma potranno essere esproprieti tutti i terreni suscettibili di coltura agraria, in possesso quindi di tutti i requisiti tecnici colturali ed organizzativi atti a dare immediatezza di vita economica, sicurezza di lavoro produttivo e a rendere operante il nucleo familiare contadino.

Non ritenzo opportuno aderire al concetto dell'onorevole Spezzano che vuole la soppressione della dizione « suscettibili di trasformazione »; egli verrebbe ad emmettere in tal modo l'espriopriazione delle terre non produttive, rendendo più difficile la trasformazione reale della zona. Non sono del parere neppure dell'onorevole Lucifero in quanto, con la parolla «appoderamento», egli non può che considerare una fase del processo evolutivo. È un mezzo, l'appoderamento, per arrivare alla trasformazione. Da tener presente che si può arrivare alla proprietà contadina anche attraverso il cooperativismo, il cui sviluppo può anche prescindere dall'appoderamento.

Per queste ragioni, perchè la proprietà contadina possa veramente formarsi e perchè i contadini possano avere la terra quale valido strumento di lavoro, insisto sul mio emendamento.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La Commissione insiste nel suo testo integrale per tutti i chiarimenti che sono stati dati nella relazione di maggioranza e per l'ampia discussione generale fattia.

Quindi nè soppressioni, nè modificazioni 15-mitative o empliative.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Abbiamo discusso a lungo sulle varie questioni, anche in sede di Commissione perciò io ritengo che non vi siano motivi per abbandonare la formula che avevamo già concordata.

Due domande sono state fatte, a cui debbo breve risposta. Innanzi tutto il quesito postomi dal senatore De Luca. Esso è tale che non posso rispondere esplicitamente, perchè in materia dovrà rispondere il Parlamento. Infatti, di fronte ad una legge generale che sarà, diciamo così, più severa di questa, sarà il Parlamento a dover dire se intende o meno estendere le nuove disposizioni anche ai territori attualmente in discussione. È quindi, direi, una domanda intempestiva, perchè è appunto il Parlamento à dover essere investito della questione. Nel frattempo con questa legge noi dobbiamo tendere ad ottenere degli scopi immediati, mapidi, per raggiungere uma profonda trasformazione dei territori attualmente non

3 Marzo 1950

coltivati. Ed è per questo che l'attuale provvedimento si è diretto in tale senso, anche perchè noi speravamo che l'approvazione avrebbe potuto essere più rapida, in modo che all'inizio del nuovo anno la legge potessa essere pronta. Comunque, questa non esclude che successivamente, se il Parlamento entrerà in un altro ordine di idee, i nuovi provvedimenti da esso chiottati possano essere estesi alla zona di cui oggi ci occupiamo.

In quanto poi al quesito che mi ha posto l'omorevole Spezzano, debbo notare che esso riguarda una questione di fatto su cui io non posso rispondere. Non posso infatti Elire se l'espropriazione si effettuerà in una zona o in un'altra; essa sarà fatta secondo le norme fissate dalla legge.

In conclusione, io mi permetto di insistere affinchè venga votato il testo accettato dalla Commissione, poichè esso ci dà il modo di agire immediatamente, senza naturalmente escludere per questo provvedimenti di altro ordine.

CARELLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Vorrei pregare la Commissione di chiarire il suo punto di vista sul mio emendamento. La Commissione, infatti, aveva accettato, a suo tempo, la modificazione da me proposta.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. È avvenuto che la Commissione si è pronunziata a favore del testo dei senatori Azara, Medici e Tartufoli, ma, per uno di quei fenomeni che si verificano nelle assemblee, sia piccole che grandi, quando si è trattato di dare un giudizio sull'emendamento Caralli, il quale tendeva a sostituire le parole « suscettibili di produzione » con le parole « suscettibili di produzione agricola », la Commissione, a maggioranza, si pronunziò a favore; io personalmente fui e sono contratio.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento Carelli è stato accettato dalla Commissione.

Prima però pongo in voltazione l'emendamento proposto dai senatori Grieco e Spezzano, sop-

pressivo delle parole « suscettibili di trasformazione ». Chi lo approva è pregato di alzarși.

(Non è approvato).

Pongo allera in votazione il primo comma dell'emendamento proposto dal senatore Carelli, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo incerto il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

(L'emendamento Carelli non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifero, tendente a sostituire alla parolla « trasformazione » l'altra « appoderamento ».

LUCIFERO. Lo ritirio.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'emendamento Conti, di cui è già stata data lettura, tendente ad introdurre il principio che spetta all'Opera per la valorizzazione della Sila di giudicare insindacabilmente quali simo i terreni suscettibili di trasformazione.

CONTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Questo principio del giudizio insindacabile dell'Opera vuolle essere il mezzo per risparmiare una quantità di questioni. L'Opera, naturalmente, farà la proposta di espropriazione per terreni che siano effettivamente trasformabili, ma non ci devono essere giudizi altrui, perchè questi possono essere giudizi interessati. Insisto dunque nel mio emendamento.

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho troppa stima dell'acume giuridico dell'onorevole Centi per d'ubitare che egli non abbia subito a rendersi ragione della fondatezza della mia osservazione. Di insindacabile, a questo mondo, non c'è proprio nulla, non ci deve essere proprio nulla, perchè un errore può essere sempre commesso e pertanto ci deve essere il mezzo per rimediarvi.

LUCIFERO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Faccio observare al Senato in Timea preliminare che, per l'articolo 113 della Costituzione, c'è il diritto di ricorso contro ogni provvedimento amministrativo; quindi l'emendamento Conti è precluso in via costituzionale.

(Commenti),

3 Marzo 1950

Credo che sia interessa generale e degli oppositori e del Governo e della Commissione di fronte al Paese che questa legge venga discussa esaurientemente, perchè qui non discutiamo soltanto la riforma della Sila, che credo sia già una cosa di fondamentale importanza, ma discutiamo quei principi della riforma agraria che poi si trasfonderanno nella riforma nazionale.

Quindi, prima di tutto l'articolo 113 della Costituzione preclude l'emendamento dell'onorevole Conti, ma aggiungo che anche i principi generali del diritto si oppongono ad esso, perchè siamo in una materia che è pubblica e privatistica insileme per la sua natura; non possiamo distruggere nel modo più assoluto il contradittorio; potremo stabillire delle procedure speciali, procedure abbreviate, ma togliere ogni diritto al cittadino di fronte ad un ente, che in questa materia è parte, perchè in effetti è parte, è una violazione di un principio generale del diritto: è violazione di una precisa norma costituzionale e, aggiungerò pure, è violazione di quei principi di eguaglianza fra i cittadini che dovrebbero essere alla base di ogni sana democrazia.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Ci opponiumo all'immendamento propostio dall'omorevolle Conti. L'emendamento significherebbe dare poteri illimitati a quell'Opera della vallorizzazione della Sila verso la qualle noi non abbiamo alicuna fiducia. Si è parlato addirittura di un « pro consolato » del professor Caglioti; si è parlato di « cagliotizzazione » della Sila. Non vogliamo renderci complici di questa « cagliotizzazione » e di questi proconsoli. Del resto, non ci impressiona che la nostra tesi sia sostenuta pure dall'estrema destra perchè l'opposizione ella dichiarazione che i terreni non sono suscettibili di trasformazione può essere proposta dai contadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Conti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevolte Ministro per esprimere il parere del Governo.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Conti, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

# Chiusura della votazione per la nomina di un Vice Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa lla voltazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue l'emendamento presentato dal sensitore De Luca e già letto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca per illustrare la sua proposta di modificazione.

DE LUCA. Non mi nascondo che l'emendamento da me proposto può, in qualche modo, forse anche in modo serio, intralciare l'applicazione della legge che noi stiamo discutendo. Se effettivamente, come il Ministro ha lasciato intendere, il Governo non ha intenzione che questa legge faccia stato, ma che viceversa la materia da essa regolata possa essere rimessa in discussione quando si tratterà della riforma fondiaria generale, la questione ha una portata un po' diversa e meno impegnativa da quella che avrebbe se fosse il contrario.

È evidente però, come ho dimostrato, cifre alla mano, nella discussione generale, che con il sistema escogitato dal disegno di legge, in relazione alla superficie riservata, si finis e per andare incontro ad una disparità di trattamento evidente, per cui non si può in niun modo concludere che si applichi in tal caso quel principio generale di diritto il quale è a fondamento dello stesso diritto e che è consacrato, oltre tutto, nella nostra Costituzione, e cioè che la legge deve essere uguale per tutti. Il criterio dell'uguaglianza non è rispettato

3 MARZO 1950

nella fattispecie. Noi stiamo discutendo di beni, ed il bene è in funzione della ricchezza di cui può disporre chi lo possiede. Io posso infatti possedere milioni di ettari nel Sahara e non avere nulla, mentre posso possedere pochi ettari irrigui, industrializzati, in una regione dove vi siano, per esempio, piantagioni di caffè ed essere, presso a poco, un nababbo.

Voi mi direte che, per procedere celermente, è necessario rifarsi al criterio superficiario: nella specie, ai 300 ettari. Io, purtroppo, data la mia forma mentis, vi debbo rispondere: le difficoltà tecniche di applicazione non debbono mai incidere sulla giustizia sostanziale di una legge; perchè, se è vero il principio che sulla giustizia si fondano tutti gli istituti civili in regime democratico, noi non possiamo. per questa esigenza, assoluta così nell'ordine morale, come in quello giuridico, prescindere da quella parità che la Costituzione sanziona in modo perentorio. Quando io ho letto nella relazione di maggioranza (debbo qui, illustre Presidente, ripetere un poco di ciò che ho detto nella discussione generale, ma si tratta delle premesse logiche delle conseguenze che vado a trarre) che i terreni del comprensorio presi in considerazione dalla legge vanno da un valore minimo di lire 14.000 ad un valore massimo di lire 117.600 per ettaro, mi sono prospettato i casi estremi e mi son reso conto che si possono avere due comprensori, ambedue di 300 ettari, l'uno del valore di 4 milioni e l'altro del valore di 36 milioni. Francamente, se si fosse trattato di una differenza di poco rilievo, dai 20 ai 22 milioni, ad esempio, avrei potuto anche lasciar passare, stante l'interesse di agire rapidamente; ma, di fronte ad una ingiustizia sostanziale di questa natura, la mia coscienza di cittadino, di uomo politico e, un poco, anche la mia coscienza di cultore di studi giuridici si è ribellata categoricamente e della mia ribellione ho creduto di informare il Senato, perchè avesse a prospettarsi esattamente i termini delle sue decisioni.

Ho premesso, ed è un debito di coscienza anche questo, che io vedo i pericoli, gli inciampi che la legge così modificata, come io vorrei, potrebbe incontrare nella sua applicazione. Ho anche detto, e non ho ragione di ricredermi, che, quando si tratta di difficoltà tecniche, il legislatore deve trovare il modo di superarle e mai deve far prevalere la ragione dell'applicazione della legge, anche quando è una legge sociale, sulle ragioni di giustizia; perchè una legge che non sia permeata di giustizia è una iniquità e noi non dobbiamo commettere iniquità. Però io credo che il rimedio ci sia e sia un rimedio di facile applicazione. Io ho suggerito per rapidità di conteggi la valutazione della quota riservata in base agli accertamenti fiscali per la determinazione della imposta progressiva sul patrimonio. Certo avrei preferito il criterio del reddito, che credo sia insostituibile; per il che, d'altro canto credo di essere in vostra compagnia, onorevole Ministro, perchè ho letto nella premessa al disegno di legge che voi avete abbandonato, in questo caso, per ragioni pratiche, il criterio del reddito, il che vuol dire che ciò era nelle vostre intenzioni. Riconosco che la valutazione in base al reddito avrebbe potuto provocare delle divergenze, delle disparità di trattamento, esigere un adeguamento dei catasti, alcuni dei quali troppo vecchi e quindi compilati con criteri diversi da altri più recenti e non sarebbe stata impresa di poco conto; insomma, non escludo che avrebbero potuto affiorare elementi che non avrebbero dato alcuna sicurezza ed avrebbero potuto indurre confusione. Siccome però in un altro punto della legge ci si riferisce ad un dato economico che è precisamente la valutazione che è stata fatta ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, io ho detto: se quel criterio è stato adottato dal legislatore per risolvere un certo problema, non c'è nessuna ragione che lo stesso criterio non possa essere adottato per risolverne un altro della istessa legge; tanto più che con questo criterio la determinazione della quota di riserva esclusa dalla espropriazione si può fare con un calcolo di facilissima esecuzione. Ed allora che cosa propongo? Di abbandonare il criterio della superficie, che produce quegli inconvenienti gravissimi su cui non insisto nemmeno, per riferirci al criterio del valore.

Io non faccio questione di estensione della quota riservata: sono — e lo dissi già — perfettamente d'accordo con il Governo sul fatto che occorre fare la legge perchè noi abb amo un impegno sacro e formale di fronte al corpo elettorale, di fronte al Paese, un impegno pro-

3 Marzo 1950

grammatico di Governo e pertanto la riforma fondiaria, quali che possamo essere i pensieri e i pareri di ciascuno di noi, la dobbiamo fare e la faremo. Sono andato a cercare, partendo dalla base da voi indicata, una via facile a per corrersi per arrivare allo scopo, salvando la giustizia distributiva. Rilevo che voi, proponendo questa l'egge, eravate d'isposto a lasciare alla proprietà 300 ettari, caso limite, del valore di 117.600 lire ad ettaro: valore globalle 35 milioni...

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. No.

DE LUCA. Lo avete detto voi. Io, finchè si discute in materia di interpretazione, posso essere perfettamente in disaccordo con voi ed apprezzare il vostro parere, ma, quando si tratta di dati di fatto obiettivi, non posso consentire diversità di conclusioni. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione, onorevole Ministro, su quel che dice la relazione e, siccome si tratta precisamente di affermazioni perentorie, desidero di leggerle per eliminare ogni possibilità di smentita.

Premetto che io della zona della Sila non so nulla, non la comosco; quindi, quando nel disegno di legge lessi che c'era uniformità di terreni, io lo credetti; ma, quando ho constatato che nella relazione di maggioranza redatta dall'onorevole Salomone, il quale le cose le deve sapere con certezza, tanto più che conosco la sua esattezza ed il suo acume, era contenuta al riguardo un'affermazione in contrasto con quella della relazione governativa, non potetti crederlo più.

Leggo nella relazione Salomone: «Se si vuol fare un calcolo approssimativo per l'ammontare delle indennità, secondo il sistema della presente legge, dato che i valori fissati dai competenti Uffici del catasto per i terreni delle località nelle quali le espropriazioni saranno eseguite (più chiaro di così non è possibile esprimersi) oscillano da un minimo di lire 14 mila (pascoli di terza classe), ad un massimo (per i seminativi di prima classe) di lire 117.600 per ettaro ... ».

Quindi, come dato di fatto, quanto io affermo non è discutibile. A dimostrare la razionalità delle due ipotesi che io ho premesso e vioè che ci si possa trovar di fronte a due comprensori di 300 ettari, l'uno che vale 4 milioni,

l'altro che ne vale 36, basta fare una piccola operazione aritmetica e tutto è chiaro e certo, senza possibilità di dubbiezza.

L'onorevole Medici, da quel sagace uomo di scienza che è, ha sentito lo stridore di questo ragionamento e ha cercato di conciliare un po' le questioni rifacendosi alle medie. Ora, onorevole Ministro, intediamoci bene; io sono un modesto agricoltore, ma so benissimo che le medie, in questa materia, non concludono nulla e possono condurre ad errori assai gravi. Mi spiego: nella valle del Crati i terreni saranno tutti vicini a 117.600 lire: nella Sila a 2.000 o 1.500 metri di altezza, saranno tutti vicini alle 14.000 lire. E, siccome i comprensori sono unità costituite nelle varie zone, non si troveranno in genere sensibili differenze di valore unitario del terreno; ma, al contrario, quei casi limite che io ho prospettato alla vostra attenzione si verificheranno molto frequentemente.

« Rebus sic stantibus », permettetemi il latinetto, io mi son detto: se voi volete lasciare 300 ettari a 117 mila lire l'ettaro, finirete per riservare terreni del valore di oltre 35 milioni calcolato secondo i criteri ora accennati. Trentacinque milioni mi son sembrati un po' troppi, vi dico la verità; anche perchè, se dobbiamo fare una riforma che effettivamente giovi a chi non ha la terra, bisogna che andiamo a cercare la terra; chè, se noi la lasciamo tutta a chi ce l'ha, si finisce che coloro che la dovrebbero avere, non l'avranno.

D'altro canto, onorevole Ministro, io pensavo che fosse più utile anche socialmente cercare di distribuire terre buone, se non vogliamo fare dei proprietari disgraziati; perchè, quando si danno degli ettari di terra cattiva sulla Sila, non so se ai nuovi proprietari si apprestino condizioni di vita o di miseria. Questo lo dico perchè vorrei che si cercasse di risolvere sul serio il problema grave che stiamo agitanto e che noi, amici comunisti, vogliamo veramente risolvere; mentre non so se voi abbiate questo istesso fine. Quando avete presentato la proposta di concedere le terre in enfiteusi, io ho avuto l'impressione che il vostro scopo fosse quello di non far pagare il canone. In ogni modo, io, invece di 36 milioni, ho voluto fissare una cifra che mi è sembrata adeguata: 25 milioni. Riservate a ciascun pro-

3 Marzo 1950

prietario una quota di terreni corrispondente in estensione al valore di 25 milioni: così, e solo così, tutte le quote riservate avranno una capacità di reddito uguale. Ritorno alla mia concezione di «bene»; il suo metro è la ricchezza che esso produce. Quindi se volete trattare tutti alla istessa stregua, dovete lasciare un ettaraggio corrispondente all'identico valore. Ma ciò avrebbe potuto impedire la esecuzione della legge. Io ho creduto e credo di aver trovato un rimedio molto serio che elimina l'inconveniente: il diritto di esproprilo indiscriminato ,onorevole Ministro, che è sancito dalla Costituzione. Quando saranno affermati i principi generali, che credo sani, sui quali ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione del Senato, a correggere gli inconvenienti che da essi potrebbero derivare, ecco il rimedio efficace per eliminarli. Allora noi avremo raggiunto quel che ritengo essere desiderabile, precisamente avremo trattato in parità tutti i cittadini, avremo lasciato a tutti una riserva economicamente uguale, non avremo offeso la giustizia e avremo reso operante la legge. Come? Con l'esproprio. Permettete, onorevole Ministro, che ricordi non a lei, che è un insigne culture di diritto, ma a me stesso, che sono un modesto cultore di studii giuridici, che nella Costituzione è detto: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto..... La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale». Non vi nascondo che il mio sistema è ardito; ma, siccome intendo introdurre una eccezione mi rifarò al precetto che, come voi mi insegnate, le eccezioni vanno sempre interpretate in senso restrittivo: ius singulare non est producendum ad consequentias. Quindi, mentre non avremo frustrato gli scopi della legge, avremo rispettato e tenuto fermi i principi generali, che sono assoluta garanzia di giustizia.

Così, a mio modesto giudizio, noi avremo trovato il sistema di armonizzare insieme le esigenze della vita sociale, le esigenze della giustizia, le esigenze del diritto: rispettando il principio che è fondamento assoluto della giustizia e del vivere civile e cioè che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Poche osservazioni in risposta all'onorevole De Luca. La Commissione na avuto occasione di occuparsi dell'emendamento e ha espresso parere contrario. To desidero brevemente dirne ie ragioni. Respinto il criterio ampliativo e limitativo, rimasto fermo il criterio per l'articolo 2 proposto dalla Commissione nel nuovo testo, io ritengo che non sia possibile avere degli eccessi in difetto o in aumento per qua cne riguarda il valore dei 300 ettari. Già I estensione ai 500 ettari assicura, da la perietta tranquillità che noi non molestiamo i medi proprietari. Totta poi la possibilità di esproprio dei terreni non sascettibui di trasformazione e di quelli che sono già trasformad, si avra una quasi uniformita di terreni soggetti ad espropriazione. Pertanto il pericolo prospettado dall'onorevole De Luca è insussistente. D'aitra parte, gli inconvenienti di mettere insieme in criterio dell'estensione dei terreni e il criterio del valore di essi sono tali che impenirebbero ii procedere svelto che noi desideriamo abbia la legge, tanto più che noi non potremmo fare una esatta valutazione in rapporto a quello che è il reddito imponibile, perchè il catasto dei terreni esistenti nel comprensorio, per due terzi è un vecchio catasto e quindi il reddito imponibile non è rispondente all'attuale reale consistenza. D'altra parte, noi della Commissione abbiamo proposto siffatti criteri discrezionali, disponendo che occorra espropriare preferibilmente le estensioni superiori ai mille ettari. da impedire eventuali ingiuste disparità di trattamento. Abbia fiducia l'onorevole De Luca nell'uso del prudente arbitrio dell'Opera e del Governo, che sarà diretto ad evitare qualsiasi sperequazione.

Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Anche no sono contrario all'emendamento dell'onorevole De Luca. Sono contrario perchè, pur riconoscendo in linea generale la validità della sua obiezione, tuttavia credo di avere già

3 Marzo 1950

implicitamente risposto che eventuali squalibri saranno corretti successivamente. In ogni modo, vediamo quali scno gli inconvenienti del sistema proposto dal senatore De Luca.

Anzitutto il limite è eccessivamente elevato, sì che porrebbe a disposizione dell'Opera molto meno terreni di quelli che sono stati preventivati e di quelli che sono stati considerati necessari. Noi dovremmo tare, caso mai, una media tra i due valori e quindi scendere a cifre molto più basse.

Ma vi sono anche altri gravissimi inconvementi. Un inconveniente e questo: che dovremmo aspettare la valutazione definitiva ai fini dell'imposta patrimongale, che arriverà chissà fra quanto tempo. (Interruzione del senatore De Luca). Quando ci sarà la valutazione definitiva che in questo momento non c'e, allora er pagherà in base ad essa. Ma noi dobbiamo intanto procedere rapidamente e questo sarebbe un ostacolo formidabile e assoluto ad un rapido procedimento. Se nos avessimo avuto un catasto aggiornato, come ha detto l'onorevole relatore, avremmo forse potuto adottare il sistema proposto dall'onorevole De Luca. D'altronde, queste ingiustizie sono molto minori di quanto egli dice, perchè vi è una molto maggiore uniformità della proprietà nella Sila. Non si contesta che vi sia un terreno che valga 117.000 dire, ar fini dell'imposta patrimoniale, ed uno che ne valga 14.000, ma non dobbiamo guardare il complesso. Nessuna proprietà è costituita tutta di terreni di prima classe o tutta di terreni di seconda classe.

DE LUCA. Chi l'ha detto?

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Perchè noi le conosciamo...

DE LUCA. C'è un calabrese che dice di no. SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. L'onorevole Lucitero potrà fare affermazioni diverse, ma, succome abbiamo un quadro abbastanza completo della situazione, possiamo dire che non vi sono proprietà tutte di una classe e proprietà tutte di un'altra classe. Questa è l'esatta situazione. In ogni modo le correzioni avverranno attraverso l'articolo 3 e attraverso anche un'altra disposizione di ordine generale che potrà tener conto di queste cosiddette eventuali ingiustizie. D'altronde, lo stesso emendamento si contraddice perchè all'ultimo capoverso ammette un potere indi-

scrimmato di espropriazione a favore dell'Opera, così che essa potrebbe espropriare anche picconissimi proprietari, commettendo inglustizie anche più gravi.

DE LUCA. Tale espropriazione potrà essere fatta solo eccezionalmente.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. No. ciò sarà normale. Quindi l'emendamento, per correggere le pretese ingiustizie, consentirebbe all Opera di arrivare anche all'espropriazione della piccola proprietà, cosa alla quale veramente io mi rifiuto, perchè il computo dell'Opera non è di espropriare le piccole e medie proprietà, ma quello di colpire la grande proprietà. Si tratta, ripeto, di propinetà molto grandi e abbastanza unitormi, per cui il criterio della superficie che poi eventualmente verrà corretto con altre disposizioni, ci dà athdamento di raggiungere i risultati che si vogliono ottenere. Il ratardo della catastizzazione, come ha detto anche il relatore, è stato un motivo per cui si è giunti alla formulazione di questa norma.

Pertanto 10 sono contrario all'emendamento, il quale compromette essenzialmente la rapidità delle operazioni a cui l'Opera deve procedere.

PRESIDENTE, Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento del senatore De Luca di cui ho già dato lettura

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Prima di passare alla votazione del primo comma dell'articolo, è necessario esaurire da discussione dell'altro emendamento Lucifero, che è del seguente tenore:

« Dopo le parole: "a qualsiasi titolo" aggiungere le altre: "in comunione o pro indiviso"».

Ha tacoltà di parlare l'onorevole Lucufero per svolgere il suo emendamento.

LUCIFERO. Questo mio emendamento in parte è già stato accolto dalla Commissione con quel comma aggiuntivo che e stato posto per le successioni. Questa aggiunta non muta nulla nella sostanza, ma è semplicemente una chiarificazione, date le situazioni locali per cui le divisioni fra fratelli non si fanno ma i patrimoni rimangono comuni; ritengo perciò

3 MARZO 1950

opportuno per la chiarezza della dizione della legge che sia introdotta questa formula g'uridica, che, del resto, è abbastanza frequente.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non ho capito la ragione per cui nel testo accettato dalla Commissione si dice « appartenenti a qualsiasi titolo ». Ma i terreni in proprietà appartengono proprio per quel titolo e per nessun altro, che io sappia. Perchè è stata messa questa specificazione?

LUCIFERO. Per l'enfiteusi.

DE LUCA. No, perchè il caso dell'enfiteusi è previsto con norma specifica. Non capisco il perchè di questa aggiunta, poichè l'esproprio va proprio contro il diritto di proprietà. Giustiniano, come ebbe a dirci il Poeta, trasse dalle leggi « il troppo e il vano ». Rifacciamoci a questo principio attuato da Giustiniano e non mettiamo questa inutile aggiunta.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Il chiarimento chiesto dal collega De Luca credo di poterlo dare io. Infatti l'espressione a cui egli si riferisce « a qualsiasi titolo » è stata inserita nell'articolo dopo una lunga discussione da me provocata in Commissione. Per chi conosce la Calabria non è una novità il fatto che i nostri proprietari, per meglio dire gli agrari, possiedono delle terre a diversi titoli.

Io ho già detto qui in questa Aula che molte delle proprietà dei nostri agrari derivano dai beni ecclesiastici e non sono possedute a titolo di proprietà, ma, per esempio, con contratti di colonia ad meliorandum o altri similari. La cosa più grave è, onorevole De Luca, che molti possessi non hanno alcun titolo; ed allora se ci fermiamo ai titoli di proprietà, le molte migliaia di ettari posseduti da Barracco si ridurrebbero a ben poca cosa. In tanto possiamo trovarli, in quanto andiamo a verificare lo stato di fatto, cioè il possesso. Tutto ciò ci ha spinto ad inserire l'espressione « a qualsiasi titolo ».

Una sola obiezione potrebbe essere considerata giusta, tra quelle sollevate dal senatore De Luca, e cioè che l'espressione iniziale di « proprietà privata » potrebbe essere superflua.

Io mon ho quindi nulla in contrario ad aderire alla eliminazione di questa espressione, purchè resti la seconda. L'essenziale è che rimanga la formula del possesso a qualsiasi titolo, diversamente non si otterrebbe nemmeno quel poco, molto poco, che si potrebbe ottenere in forza della legge.

Altra questione: perchè l'enfiteusi è stata considerata a parte? Anche qui debbo dare dei chiarimenti. Io avevo proposto la formula « che fosse posseduto in enfiteusi o a qualsiasi altro titolo». Sorgeva però il problema: si trattava del direttario o dell'utilista? Per evitare questo dubbio, abbiamo adottato la formula « a qualsiasi titolo » come norma generale e con espressione delucidativa e speciale abbiamo considerato l'enfiteusi.

Prego i colleghi di non modificare questa espressione, anche se non ortodossa giuridicamente, per evitare la paralisi della legge.

PRESIDENTE. Prego il relatore di maggioranza di esprimere il suo parere in proposito.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La Commissione insiste sulla formula «a qualsiasi titolo», della quale è stato illustrato il valore attraverso una ampia discussione. Poichè si è ricorso da alcuni proprietari a tutti gli espedienti per potere sottrarsi agli obblighi di legge, noi abbiamo voluto adottare una espressione la quale ci consenta d'impedire in modo assoluto che gli espedienti possano raggiungere l'intento.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Lucifero, la Commissione non ha difficoltà ad accettarlo nella sua dizione « in comunione o pro indiviso », perchè è una chiarificazione utile del testo della norma.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Sono d'accordo con la Commissione anche perchè l'aggiunta corrisponde al pensiero della legge.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento del senatore Lucifero, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

3 MARZO 1950

# Risultato della votazione per la nomina di un Vice Presidente.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Vice Presidente del Senato:

Senatori presenti e votanti 232.

Hanno ottenuto voti: Pieraccini 8, Zoli 137, Donati 1, Tupini 11, Bergamini 19, Cappa 1, Tartufcli 1, Ruini 1, Anfossi 1, Gasparotto 2.

Schede bianche 50.

Risulta pertanto eletto Vice Presidente del Senato il senatore Adone Zoli. (Applausi).

## Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. C'e un terzo emendamento del senatore Lucifero tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parcle « suscettibili di tale trasformezione».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per ill'ustrare questa proposta di modificazione.

LUCIFERO. In un certo senso credo che questo mio emendamento sia stato precluso dal rigetto dell'emendamento dell'onorevole De Luca, non certamente nella forma giuridica. ma nello spirito che la ha ispirato, perchè anche il mio emendamento tende ad evitare sperequazioni. Scusi, onorevole Ministro, lei è andato sul luogo qualche volta, ma io ci sono cresciuto e vissuto e so la spaventosa sperequazione che questo termine fisso dei 300 ettari crea tra proprietario e proprietario e soprattutto tra proprietario della montagna e proprietario della marina, perchè questa legge. che fu pensata per la sola montagna, ad un certo punto è stata estesa alla marina senza considerare l'enorme differenza di valore e l'enorme differenza di reddito che c'è tra i ter reni di marina e i terreni di montagna, sicchè fare un trattamento unitario per i proprietari di marina e per i proprietari di montagna significa sacrificare quell della montagna, cioè i più poveri, i più modesti, quelli che certamente non sono i privilegiati. Quindi pensavo così come l'onorevole De Luca pensava, che bisognasse far riferimento al valore, pensavo che almeno nella considerazione di questo limite di 300 ettari si dovesse tenere in una certa considerazione la qualità; credevo cicè che non si potesse mettere sullo stesso livello (come già dissi nella discussione generale e come questa legge pone) un proprietario di 400 ettari tutti di primissima qualità con un proprietario di 400 ettari il quale ne ha 350 di sfrido, come diciamo noi, cioè inutilizzabili pascoli caprini o giù di lì. Questa legge crea una piena parità tra questi due proprietari, cosicchè l'uno potrà conservare dell'ottimo terreno e l'altro si vedrà portar via i cinquanta ettari che possiede di terreno buono e si vedrà lasciare i pascoli caprini.

Se voi credete che questa sia una legge giusta, come sembra che crediate, fatela pure; io volevo soltanto che, vicino alla voce dell'onorevole De Luca, ci fosse un'altra voce che denunciasse al Senato ed al Paese questa che è una vera iniquità, perchè crea una disparità di trattamento tra cittadini di fronte ad una legge che dovrebbe essere uguale per tutti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevoile Sallomoine di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento in discussione.

SALOMONE, relatore di maggioranza. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Semo contrario.

PRESIDENTE. Pongo adlora si voti l'emendamento del senatore Lucifero tendente ad aggiungere, alla fine del proprio comma, le parole « suscettibili di talle trasformazione ». Chi l'approve è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dai senatori Azara, Medici e Tartufoli, accettate dalla Commissione, e che, con l'emendamento Lucifero precedentemente approvato, risulta così formulato:

« Per i fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione i quali, computate anche le proprietà fuori del territorio indicato nell'articolo 1, appartengono, a

3 MARZO 1950

qualsiasi titolo, in comunione o *pro indiviso*, a singole persone of a società che, all 15 novembre 1949, avevano più di 300 ettari».

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Sul secondo comma dell'articolo 2 non vi sono proposte di emendamenti. Esso dice:

« Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Sul terzo comme dell'articolo 2 sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, delll'onorevole Tartufoli, è così formulato:

« Per determinare la quota di espropriazione, ai sensi dell'articollo 2, si terrà conto della situazione familiare dell'espropriando, considerando la superfic'e totale della proprietà ridotta di 40 ettari per ogni figlio, sempre che questi non possegga già una proprietà superiore ai 260 ettari ».

Il secondo, dell'onorevole Carelli, è rappresentato dal secondo comma dell'emendamento sostitutivo già letto. Ne do nuovamente lettura:

« A favore dei proprietari aventi oltre i due figli si applica nei riguardi del minimo di estensione la maggiorazione idel 20 per cento per ogni figlio oltre i due ».

Il senatore De Luca, poi, nel secondo comma del suo emendamento sostitutivo già letto, dice:

« Nel caso in cui il proprietario abbia più di due figli la cifra su esposta deve essere aumentata di un quinto per ciascun figlio olltre i due ».

I tre emendamenti sono stati fusi nella seguente formula concordata tra i senatorii De Luca, Tartufoli e Carelli:

« Nell caso in cui il proprietario abbia due o più figli, la quota riservata di 300 ettari sarà aumentata di 50 ettari per ogni figlio oltre il primo».

L'emendamento è firmato suche dai senatori De Bosio, Tosatti, Di Rocco, Magrì e Cingolani.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Domandi parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, relatore di minoranza. Noi nom possiamo non opporci a questo emendamento, innanzitutto per mantenere la linea tenuta in sede di Commissione quando ci siamo oppositi alla norma con cui si riconosceva la validità delle vendite e donazioni fatte ai figli in qualsiasi periodo. Vorrei ricordare che nel disegno di legge presentato dal Ministro non vi era nessuna eccezione per i figli, ma quando il Ministro Segni — sono dieto di riconoscerlo - prende degli orientamenti di giustizia a favore delle classi lavoratrici, elementi del suo partito distruggono le buone intenzioni del Ministro, tanto che, se il Ministro Segni un giorno lontano dovesse andare all'inferno, troverebbe lastricato il povimento delle sue buone intenzioni. Il Ministro aveva posto dei limiti. Cosa si vuolle ora? Mentre il Ministro parlava di esproprio delle proprietà superiori ai 300 ettari, la Commissione trovò modo di introdurre un certo criterio discrezionale per il quale l'esproprio deve avvenire in preferenza sulle proprietà superiori ai mille ettari. In altri termini si fissa questo principio: non possono espropriarsi le proprietà inferiori a 1.000 ettari. Ora, ritengo mio dovere mettere in evidenza che, se dovesse passare questa norma a proposito dei figli, si ridurrebbe ancora di più il limite dell'espropriazione. Se si considerano poi le altre norme limitative. possiamo dire che non si realizzerà nulla, tanto più che l'onorevole Ministro Segni ha dichiarato di non potere eschudere che facciano parte delle terre da espropriare anche i terreni occupati dai contadini dal 1946 in poi. E allora guardiamoci in faccia; quando io sento il collega De Luca dire che è un dovere flare la riforma agraria, quando io sento il Presidente del Consiglio che in quest'Aula porta come esempio di riforma fondiaria questo disegno di legge (che, sia detto fra parentesi, noi riteniamo appena un disegno di pre-rifor-

3 MARZO 1950

ma), quando per questo disegno di legge si dice nientedimeno, da parte del collega Medici, che è di portata storica, e noi siamo stati in quest'Aula a discuterlo per tutto questo tempo, mi chiedo se noi non ci irridiamo a vicenda Non credo che questa sia stata l'intenzione dell'onorevole Ministro, non credo che s'a stata questa l'intenzione di moliti di voi, certo questa non è l'intenzione dei colleghi di questa parte.

DE LUCA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, mi dispitace che questa sera io delba intervenire così frequentemente. Però, poichè l'onorevole Spezzano vuol vedere nell'atteggiamento della maggioranza non so quali sottaciute intenzioni di sabotaggio della legge (per cui, nientemeno, minacciava di trasferire il Ministro all'inferno, quod Deus avertat, mentre noi gli auspichiamo il paradiso, ma il più tardi che sia possibile), devo innanzi tutto reagire contro questa interpretazione che, francamente, mentre offende noi, offende anche, in questa speciale materia, la giustizia; non solo, ma offende anche la Costituzione.

L'onorevole Conti con una delle sue puntate, quando io parlai in sede di discussione generale e mi rifeci ad un preciso articolo Idella Costituzione per il invocare dal Senato una particolare considerazione per il numero dei figli e per le famiglie numerose, disse: quello è stato un grande sbaglio. Egli pensa così ed io non ho ragione di sindacato; però, se non sindaco l'opinione dell'omorevole Conti, egli pure bisognerà bene che prenda in considerazione le opinioni nostre che scho divergenti in senso assoluto. Che la famiglia numerosa sia un onere oltre che morelle anche economico non può essere contestato ed è supremamente strano che voi (rivolto all'estrema sinistra) invochìate gli assegni familiari, che è cosa sacrosantamente giusta, caro Milillo, perchè, il padre ha la responsabilità llui figli e lo Stato deve metterlo in condizioni con le sue leggi di dare ad essi da mangiare, e poi contestiate il fondamento razionale et umano della provvidenza da noi involcata. Noi invochiamo appunto un provvedimento che è riconosciuto anche nelll'ambito della nostra legislazione positiva,

e che voi vi dobbiate opporre, onorevoli colleghi, mi sembra cosa molto grave. Non si tratta di curare interessi o privilegi, poiche qui si tratta di sostenere i diritti sacrosanti di co-Iloro che sono nati e che hanno diritto a vivere! Lo non pretendo di convincervi, perchè le vostre convinzioni in materia sono già formate ed è inutile insistere. A me preme, invece, richilamere una considerazione umana e religiosa — parlo a cristiani — che investe la famiglia, consacrata da un giuramento che è sacramento. La famiglia è fondamento essenziale della vita civile cristiana; quindi dico a dei cristiani - e voi siete tali - che non si deve mai dimenticare la famiglia numerosa, essendo doveroso cercare di dare all padre che volontariamente ha assunto una sacrosanta e tremenda responsabilità le facilitazioni che gli permettano di far vivere i suoi figli. Voi non potete respingere una voce che si richiama alla nostra civiltà cristiana.

Io mi appassiono a questo tema, vivamente, perchè sento — come, spero, tutti i miei collleghi — la fierezza della paternità, le sue responsabilità e conosco i duri doveri che essa impone. È legittimo attendersi dallo Stato, che ha una amministrazione ed un reggimento che si informano ai principi del Cristianesimo, che questa esigenza imprescindibile della vita morale e sociale non sia dimenticata. Invoco pertanto dai cristiani questa affermazione di principio Credo di averne il diritto e dal punto di vista morale e da quella giunidico. E perchè possiate essere convinti di ciò anche voi, oppositori che vi rifatte continuamente alla Costituzione, tanto che ne siete diventati le vestalli..., pur quando cercate di rovesciare l'ordime costituito, voi dovete riconoscere che la Costituzione è con me contro di voi. E, se veramente voi intendete rispettare le leggi fondamentali della nostra Repubblica, diovrete votare con noi per non cadere nell vizio palese ed evidente di contraddizione.

In egni modo, ai miei amici del Partito democratico cristiano chiedo questa affermazione di solidarietà umana, civile e cristiana e sono certo che la mia voce troverà eco nei loro cuori. (Applausi dal centro, commenti ed interruzioni da sinistra). 1948-50 - CCCLXII SEDUTA

DISCUSSIONT

3 MARZO 1950

CONTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Vi dico la verità: somo meravigliato delle cose che ha detto l'onorevolle De Luca. Sono cose che non mi sembrano neppure concepibili. Non affoghiamo nella retorica, per carità, e facciamo che con questa legge, ciò che è necessario per tante ragioni, ciò che è opportuno per la Costituzione, per le dottrine, per la situazione contingente, sia fatto.

La famiglia! E che c'entra la famiglia? Lei, omorevole De Luca, parla a me della famiglia, a me, seguace di una dottrina che fa centro sul concetto di famiglia: la dottrina mazziniana! La dottrina che io seguo concepisce però la famiglia non come un piccollo armento che si deve alimentare con la grazia di Dio, cioè con la rendita. Questo è il punto sul quale richiamo la vostra attenzione.

Tutti i momenti parliamo di democrazia, ma non è lecito parlarne se non si accettano i postulati fondamentali della democrazia autentica del nostro Paese, che ha origini diverse da quella della Democrazia cristiana, la quale, peraltro, anche per le sue dottrine, non dovrebbe respingere i postulati della democrazia che diremo laica. La democrazia che noi seguiamo, nella dottrina fondamentale, riduce l'eredità, con le alte imposte di successione. ai minimi termini e pone questo postulato in relazione al concetto dell'eliminazione della rendita, perchè gli uomini devono vivere di lavoro. La successione deve essere ridotta ad un segno minimo della discendenza (interruzione del senatore Tartufoli) perchè, onorevole Tartufoli, non è giusto che vi sia la famiglia la quale ha base nella ricchezza e la famiglia che non ha quella base e vive nella miseria.

Non possiamo, onorevoli colleghi, accettare i principi esposti dagli onorevoli Tartufoli e De Luca. Noi dobbiamo risolvere un problema sociale con intenti di vera giustizia. Ci sono famiglie che non hanno nulla, che vivono nella miseria: anche in quelle famiglie sono figli. I figli delle famiglie ricche, e alcune sono tanto ricche, godono la vita. Si vogliono per quelli garantire i quaranta, i cinquanta ettari, si vuole che possano continuare a vivere non di lavoro, ma di facili rendite? Onorevoli colleghi, mettiamo la mano sulla coscienza, non commettiamo un grave peccato. Facciamo poi

un'altra considerazione: con questo emendamento si sottrarrebbero alla massa di terre che si devono distribuire ai contadimi per la formazione della piccola proprietà contadina tanti e tanti ettari e non sarebbe, per ciò, possibile l'attuazione della legge, non potendosi soddisfare il bisogno di terra di tanti contadini che soffrono e che hanno bisogno di lavorare per vivere! Queste sono le ragioni per le quali ci opponiamo all'emendamento e respingiamo le osservazioni dell'onorevole De Luca. (Vivi applausi dalla sinistra).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io vorrei scendere un po' dal contrasto ideologico...

CONTI. ... e pratico, anche.

CINGOLANI. ... che si è accennato. Io so quanto l'onorevole Conti ami la famiglia, e non sarebbe, diversamente, un mazziniano perchè questio è uno slogan ammirevole della dottrina del suo Partito. Non so, non ricordo bene se la frase è « la famiglia è la Patria del core » o « la Patria è la famiglia del core »...

CONTI. « La famiglia è la Patria del core ». CINGOLANI. Dunque, è una cosa ammirevole su cui giustamente il Partito repubblicano, anche nel passato, ha fatto sempre perno, soprattutto nelle zone in cui piano piano si affermava il socialismo e poi il comunismo, per difendere questa concezione unitaria e fondamentale della struttura sociale basata sulla famiglia. Quindi, di che cosa in fondo si tratta? Si tratta innanzi tutto di ricordarsi di quello che dice la Costituzione nell'articolo 31: « La: Repubblica agrivola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particollare riguardo alle famiglie numerose ». D'altra parte, non possiamo staccare questo periodo dell'emendamento De Luca dall'ultimo comma dell'emendamento stesso. L'ultimo comma che cosa dice? « L'Opera per la valorizzazione della Sila ha però da facoltà di esproprio di tutti i terreni compresi nella zona che dovesseno, se lasciati in proprietà dei titolari privati, ostare all raggiungimento dei fini che la presente legge si propone, qualunque ne sia la superficie, il vallore, l'ubicazione ed indipendentemente dalla quota di rispetto». L'onorevole De Luca non è un cieco, appassio-

3 Marzo 1950

nato per rispettare delle vecchie famiglie abbarbicate su quelle proprietà secolari. Egli vuole che la legge sia tale da permettere di dare il pane a tutti i figli numerosi, perchè quasi tutte le famiglie dell'Italia meridionale sono famiglie numerose.

Il concetto sociale di proprietà mi pare sia molto bene illuminato tanto in questo comma, come nel comma successivo. Quando noi parliamo di questi proprietari, nessuno di noi si riferisce alle famiglie ricche, alle antiche famiglie baronali che non sanno nemmeno quali siano i limiti e talvolta l'ubicazione della loro proprietà (mi sono capitati dei casi, non in Calabria, ma in altre regioni, nei quali il proprietario aveva le sue terre in una località d'Italia, ma conduceva la vita in Francia, a Parigi, dove viveva metà dell'anno e non sapeva l'estensione della sua proprietà). Qui si parla della famiglia media per la quale i cinquanta ettari che vengono lasciati dal terzo figlio in su valgono a mantenere la gente sulla terra. Sono interessati anche quei braccianti che diventeranno domani proprietari, perchè, secondo me, nell'attribuzione delle terre ai contadini si deve tener conto della futura famiglia del proprietario contadino per evitare due fenomeni molto importanti. Il primo è l'inurbamento dei piccoli, diciamo così, i quali, non avendo più pane sufficiente nella famiglia coltivatrice, vanno ad aumentare i questuanti che chiedono di diventare guardie di pubblica sicurezza, barbieri, portieri. Abbiamo tutti questi fenomeni; ce ne ha parlato qui con parole appassionate il senatore Braschi parlandoci della disgregazione di una regione nella quale c'è insieme culto della famiglia ed abilità tecnica mirabile nella coltivazione della terra.

D'altronde, anche in quella parte della popolazione che vogliamo chiamare piccolo intell'ettuale, composta di proprietari terrieri, di medi proprietari, aumenteremmo l'altra piaga: la ricerca degli impieghi, la corsa ai piccoli concorsi, la pletora degli impiegati dello Stato. Se voi guardate le tabelle dei concorsi, voi vedete bene come tra i concorrenti siano numerosissimi i figli dell'Italia meridiomale, non molti quelli dell'Italia centrale e pochissimi dell'Italia settentrionale. Ciò perchè la terra non basta. Non è soltanto la corsa ad una sinecura, ad una tranquillità familiare at-

taccata alla grande provvidenza del Governo, ma è proprio perchè non basta, non è sufficiente l'economia domestica, piccolo e medio-terriera dell'Italia meridionale, soprattutto nella Sila.

Guardato così, da questo punto di vista, a me pare che il secondo comma dell'emendamento De Luca, con la chiarificazione che è portata dal terzo comma, sia tale da soddisfare quelli che sono i requisiti più elementari della giustizia. Non si tratta di togliere la terra a chi ha fame di terra e bisogno di terra, si tratta di favorire anche coloro che nel grande assenteismo dei grossi baroni locali sono rimasti attaccati a quella piccola, modesta proprietà. Chi conosce la Calabria sa che c'è questa modesta borghesia che deve fare i conti molto tirati per fare una vita molto stremata.

Per questi motivi, aderendo in pieno ai motivi ideali qui accennati dal collega De Luca, che prima non ho voluto sottolineare dato che era ovvio che io ne fossi partecipe in pieno, ho voluto solo ricondurre il Senato ad uma considerazione di carattere sociale e di giustizia, che nella unione articolata dei due commi dà al Senato la possibilità di votare secondo coscienza.

GENCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENCO. Onorevoli colleghi, secondo l'emendamento ora unificato, per ogni figlio oltre il primo si avrebbe un aumento di 50 ettari.

Credo di potere chiaramente spiegare con un piccolo esempio l'inopportunità dell'emendamento proposto. Per una famiglia di dieci figli, escludendo il primo ed attribuendo ad ognuno dei rimamenti nove 50 ettari si avrebbero ben 450 ettari, che, aggiunti ai 300, formerebbero una proprietà di 750 ettari, cioè circa due mila dei nostri tomoli. Ignoro quanto sia la tomolata in Calabria; in Puglia è di 4.115 metri quadrati, cioè occorrono circa due tomoli e mezzo per un ettaro.

Comunque 750 ettari, 2 mila tomoli sono una zona lunga tre chilometri e larga due e mezzo; come tutti vedete, una estensione enorme! Se si consideri che la maggior parte dei nostri grossi proprietari terrieri di Puglia possiede assai meno di due milla tomoli, talvolta mille, allora, secondo il criterio di questo emendamento, essi non potrebbero essere più

3 Marzo 1950

considerati latifondisti e dovrebbero conservare le loro proprietà, su cui non hanno mai fatto nulla, mentre invece hanno permesso con il loro comportamento che la miseria dei nostri contadini dilagasse e che la questione sociale in Puglia assumesse un carattere veramente preoccupante.

Due o tre mesi fa noi abbiamo ascoltato una conferenza di Padre Lombardi, che i comunisti così spesso vituperano a torto. Egli disse che al di sopra e avanti al diritto di proprietà vi è un diritto elementare alla vita. Questo diritto dobbiamo affermare bocciando l'emendamento De Luca. (Approvazioni dalla sinistra e dal centro).

MILILLO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. È davvero da stupirsi — se ancora è possibile stupirsi di qualche cosa che per limitare la portata della legge si ricorra addirittura ad invocare, con poco commendevole mescolanza di sacro e profano, i grandi principi del Cristiansimo e della famiglia. Perchè, o signori, se ci dobbiamo impietosire della sorte delle famiglie latifondistiche callabresi, impietosiamoci pure; se vogliamo, diamo anche gli assegni familiari a Berlingieri, però rendiamoci conto che in tal modo si introduce di soppiatto un principio veramente nuovo in quella che è la preparazione e la elaborazione della riforma agraria. Abbiamo sentito parlare di limiti, limiti di superficie, di imponibile o di reddito, ma ora viene fuori un nuovo limite, costituito dal maggiore o minor numero dei figli. Penso che non si possa che respingere completamente questo emendamento, perchè l'accoglierlo sarebbe contrario ad ogni norma più elementare di giustizia.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un emendamento all'emendamento in discussione, a firma dei senatori Bisori, Tosatti, Di Rocco, Magrì, Tartufolli, Cingolani e De Bosio, del seguente tenore: «Sostituire alle parole: "di 50 ettari per ogni figlio oltre il primo" le altre: "di 30 ettari per ogni figlio, oltre il terzo".

Il senatore Bisori rinuncia allo svolgimento. Domando se la Commissione ed il Governo accettano questo emendamento. SALOMONE, relatore di maggioranza. La Commissione non si è potuta occupare dell'emendamento all'emendamento; si è occupata invece della proposta dell'onorevolle Tartufolli e dell'onorevolle Carelli e si è espressa contro questi emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Bisori, la Commissione non ha potuto essere consultata e quindi si rimette all'opinione del Senato.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Il Governo accetta l'emendamento Bisori.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Caredi e De Luca se accettano la modificazione proposta dal senatore Bisori e da altri senatori.

CARELLI. L'accetto.

DE LUCA. L'accetto anch'io.

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Sarò brevissimo. Dichiaro che io, che in tutta questa discussione mi sono preoccupato soprattutto della difesa dei proprietari della montagna, che sono i verì sacrificati di questa legislazione unitaria, che non tien conto delle differenziazioni di situazioni, dovrei per un senso profondo di protesta, votare contro questo emendamento perchè annulla tutto quello che può essere il valore del diritto dei figli. Soltanto per salvare un'affermazione di principio, ma solo per l'affermazione di questo principio, che l'emendamento viola profondamente, io voterò a favore. (Commenti).

GAVINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Io credo che, nel prendere posizione di fronte a questo emendamento, ciascuno di noi debba rifarsi alle reali situazioni di fatto che la legge vuole affrontare. Quando io ho sentito l'onorevole De Luca parlare di famiglia, di concezione cristiana, di tutto quello che egli ha detto, ho pensato tra me: ma credete proprio di poter invocare questi concetti per coloro ai quali la legge deve ridurre la proprietà per poterla dare a chi non l'ha? Le famiglie dei lavoratori che non hanno niente, fuorchè molti figli, non sono cristiane?

3 Marzo 1950

Che cosa date a questi figli col mantenere un privilegio di ricchezza e negando ai nullatenenti i loro diritti? Spesso voi dimenticate gli stessi poveri che sono dalla vostra stessa parte perchè hanno la vostra concezione ideologica. Se leggeste qualche volta i nostri scrittori, capireste che noi torniamo alle origini per vedere quale è il punto di partenza ed allora concepireste in modo molto diverso la distribuzione della ricchezza, la cui base è lo sfruttamento dei poveri a vantaggio dei detentori della ricchezza stessa. Questa è la normale e semplice basilare concezione cui noi ci richiamiamo, per cui torniamo puramente e semplicemente al concetto iniziale della legge, per non snaturare il concetto informatore della legge stessa: distribuire la terra a chi non l'ha e lla lavora. Per queste brevi considerazioni il Gruppo comunista, a nome del quale io ho parlato, voterà contro il proposto emendamento.

CARBONARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha tacoltà.

CARBONARI. Egregi colleghi, come cristiano, mi sento il dovere di lasciarmi guidare in questa votazione dal principio cristiano, la cui fonte più pura ed autorevole sta nel Vangelo; e precisamente là dove Cristo dice: « Chi ha due vesti ne dia una a chi mon ne ha ». Credo che questo basti per decidere tutti i cristiani di questa Aulla. (Vivi applausi da simistra e da una parte del centro).

CINGOLANI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io vorrei domandare all'onorevole Presidente se è possibile votare insieme l'emendamento Bisori con l'ultimo comma dell'emendamento De Luca. Nella mia breve dichiarazione personale — perchè ciascuno qui vota secondo coscienza — io ho legato strettamente il secondo comma dell'emendamento De Luca, diventato emendamento Bisori, con quello successivo. Ho cercato di dimostrare che poteva essere accettato lo emendamento con il correttivo dell'ultimo comma. Se questo è possibile, io riterrei il voto molto più chiaro e tale da non prestarsi a delle speculazioni, non dico qui, ma fuori di qui, perchè non si voglia fare apparire come nemici dei

contadini, che hanno fame di terra, coloro che votano questo emendamento. Il correttivo dell'ultimo comma servirebbe a spiegare il perchè di questa votazione.

D'altra parte, io non voglio apparire maestro in Israele, ma debbo dire che l'invocazione del collega Carbonari può essere rovesciata; poi chè prima c'è un diritto alla vita, poi c'è un diritto alla famiglia, poi c'è un diritto alla proprietà. Quindi sono d'accordo che vi è un diritto alla vita, ma questo viene riconosciuto dall'ultimo comma. Per tale ragione vorrei che si facesse una unica votazione che può spiegare anche moralmente, oltrechè socialmente e politicamente, questo emendamento.

PRESIDENTE. Mi dispiace di non poter accedere alla sua proposta, poichè siamo già in sede di votazione.

È stata presentata una domanda perchè la votazione avvenga per appello nominale, firmata dai senatori: Spezzano, Milillo, Musolino, Ruggeri, Farina, Negro, Giacometti, Locatelli, Ristori, Mariotti, Lanzetta, Mancini, Fabbri, Trojano, Talarico, Tignino e Priolo.

In seguito alla modificazione proposta dal senatore Bisori e da altri senatori, l'emendamento De Luca, Carelli e Tartufoli risulta così formulato: « Nel caso in cui il proprietario abbia due o più figli la quota riservata di 300 ettari sarà aumentata di trenta ettari per ogni figlio oltre il terzo ».

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione per appello nominale sul predetto emendamento.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(È estratto a sorte il nome del senatore Morandi).

Avverto il Senato che chi voterà sì intende accettare l'emendamento Bisori, chi voterà no intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale cominciando la chiama dal senatore Morandi.

RAJA, segretario. Fa la chiama.

(Segue la votazione).

3 Marzo 1950

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberti Antonio, Aldisio, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Armato, Asquini, Azara,

Baracco, Bareggi, Barontini, Bastianetto, Battista, Bei Adele, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio, Bergamini, Bergmann, Bertone, Bibolotti, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco Lucarelli, Braccesi, Brantenberg, Bubbio, Buffoni, Buizza,

Cadorna, Caldera, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Canevari, Caporali, Cappa, Cappellini, Carbonan, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Cariara, Casati, Caso, Castagno, Cavallera, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Colombi, Conci, Conti,

Damaggio, D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, Della Seta, De Luca, Di Giovanni, D'Incà, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Facchinetti, Fantoni, Fantuzzi, Farma, Ferrari, Filippini, Fiore, Focaccia, Franza, Fusco,

Galletto, Gasparotto, Gava, Genco, Germi. Ghidini, Giacometti, Giardina, Giua, Gonzales, Gortani, Gramegna, Grava, Grisolia, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jannuzzi,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lazzarino, Lazzaro, Lepore, Lodato, Lovera, Lucifero,

Macrelli, Maffi, Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancini, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Mariotti, Martini, Mazzoni, Medici, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Enrico, Molè Salvatore, Momigliano, Montemartini, Morandi, Mott, Musolino,

Nacucchi, Negro, Nitti, Nobili,

Orlando, Ottani,

Page, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina. Parri, Pasquini, Pastore, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Perini, Pezzini, Pezzullo, Piemonte, Pieraccini, Pietra, Piscitelli, Platone, Priolo, Proli, Raffeiner, Raja, Reale Eugenio, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Romano Domenico, Romita, Roveda, Rubinacci, Ruggeri, Ruini, Russo,

Sacce, Salomone, Salvagiani, Salvi, Sanmarmasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Toriello, Tosatti, Toselli, Tripepi, Troiano,

Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Tripepi, Troiano.

Uberti.

Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardı, Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione per appello nominale.

Senatori votanti 155.

Il Senato non è in numero legale.

La seduta è sospesa. Sarà ripresa fra un'ora

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21,30).

BISORI. Domando di parlare PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BISORI Voglio dare un buon esempio. Le schermaglie sono inutili quando se ne prevede l'inanità. Ed il Presidente del Consiglio ce esortò l'altra sera ad esser rapidi nella discussione di questo disegno di legge. Credo quindi non convenga appesantire i lavori del Senato con una votazione inutile e, anche a nome dei senatori Carelli, De Luca e Tartufoli, ritiro do emendamento. Vorrei però augurarmi di trovare imitatori in altre occasioni nelle qualli pure si possono aver lungaggini che si potrebbero evitare. (Approvazioni da tutti i settori).

PRESIDENTE. Ritirato l'mendamento Bison, vi è ora — sempre sul terzo comma del testo della Commissione — l'emendamento dei senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta così formulato:

« Ai fini previsti dall'articolo 2 sono di diritto inefficaci tutti gli atti di alienazione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, compiuti

3 MARZO 1950

dopo il 1º gennaio 1948, compresi i conferimenti in società. Restano però fermi gli atti relativi alle estensioni che, anche attraverso trasferimenti successivi, siamo pervenute, entro il 15 novembre 1949, in proprietà a coltivatori diretti. Sono altresì valide le vendite eseguite a normadel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Tuttavia le eccedenze da assegnare a norma dell'articolo 2 saranno formate in primo luogo coi terreni rimasti al titolare e per il resto con quelli alienati, cominciando dalle alienazioni più recenti e procedendo a mano a mano fino alle più remote».

SALOMONE, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, relatore di maggioranza. Mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole Milillo, nel senso che si potrebbe discutere questo emendamento quando si discuterà l'articolo 20, perchè non può dimenticare l'onorevole Milillo che appunto all'articolo 20 si dichiara l'inefficacia di tutti i trasferimenti dal 1º gennaio 1948 in poi. Il terzo comma delll'articolo 2 nel testo che è stato proposto dagli onorevoli Azara, Medici e Tartufoli ed è stato accolto dalla Commissione, riguarda, e non c'è stato nessun dissenso in seno alla Commissione, esclusivamente la situazione dei trasferimenti a causa di morte avvenuti dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge. Sono quindi due questioni completamente distinte.

MILILLO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Avevo formulato a questo punto questo emendamento perchè ritenevo che, trattandosi qui dei criteri e delle modalità del computo, fosse opportuno affrontare ora la discussione della materia dell'articolo 20, tanto che dell'articolo 20 chiedevo poi la soppressione. È una questione di collocazione. Poichè parliamo dei criteri per fare il computo della estensione, cerchiamo di esaurire tutta la materia.

MAZZONI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Signor Presidente, eravamo stati qui convocati per sanare la carenza della seduta precedente. Adesso io vedo ritirato l'emendamento Bisori. Evidentemente questa adunanza è svuotata.

Io vorrei che non si approfittasse dell'occasione per andare avanti e questo lo dico non per pigrizia. L'esperienza, whimè, della Costituente ci ha insegnato quanto sia inutile pretendere dagli uomini un coefficiente di resistenza che non hanno nemmeno i ponti. Una discussione di questo genere, già tempestosa di giorno, lo sarà ancora di più a quest'ora. Proporrei quindi di rimandare a domattina la discussione, in modo che questa si svolga regolarmente e serenamente.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato, preoccupato per il ripetersi di sanguinose repressioni di dimostrazioni di lavoratori chiedenti lavoro, repressioni culminate nell'eccidio di Modena;

richiamando l'articolo 86 della Costituzione;

delibera di procedere alla nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di accertare rapidamente le cause e le responsabilità e di riferire sui provvedimenti politici, economici e sociali atti ad evitare il ripetersi di così dolorosi avvenimenti che turbano la vita del Paese (31).

ROMITA, CARMAGNOLA, COSATTINI, ZANARDI, TONELLO, ROCCO, PIE-RACCINI, LUISETTI.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

BISORI, segretario:

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro:

a) per sottolineare l'urgenza che siano portati davanti al Parlamento e discussi con 1948-50 - CCCLXII SEDUTA

#### DISCUSSIONI

3 MARZO 1950

procedura d'urgenza i disegni di legge circa le operazioni di credito di dieci miliardi per la industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole, oltre ai dieci miliardi per emissioni d'obbligazioni garantite dallo Stato;

b) perchè siano ripartiti al più presto i dieci miliardi per le piccole e medie industrie ed altri dieci pel credito edilizio, sulle quali somme il Mezzogiorno e le Isole avranno diritto a partecipare in base alle ultime e solle cite iniziative delle varie regioni (1028).

CIASCA.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, perchè:

- a) provveda ad ultimare il disegno di legge per il finanziamento di 25 miliardi all'Azienda telefonica di Stato per il completamento della ricostruzione, l'ammodernamento e il potenziamento della rete interurbana, anche nelle regioni del Mezzogiorno;
- b) induca le Società concessionarie a ripristinare con urgenza i collegamenti telefonici comunali distrutti dalla guerra;
- c) provveda a far estendere il decreto legge 30 giugno 1947, n. 783 pel collegamento telefonico gratuito, non solo ai comuni del Mezzogiorno che ne sono sprovvisti, ma anche agli altri 909 delle rimanenti regioni d'Italia, tenuto conto che per un'opera di si alto valore sociale sarebbe sufficiente il moderato contributo statale di circa un miliardo e mezzo (1029).

CIASCA.

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere:

a) perchè fino ad oggi non abbiano presi accordi fra loro circa la piena osservanza della legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione del fondo E.R.P. per l'agricoltura, specie dell'articolo 18 di essa, che destina 55 miliardi successivi o eccedenti i 253 mila miliardi di lire, già impegnati in attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, due terzi dei quali devono essere assegnati al Mezzogiorno e alle Isole; e se la Delegazione italiana per la Cooperazione economica europea abbia preso i necessari contatti con la Missione ameri-

cana per i criteri di progettazione e di esecuzione;

- b) se non ritengano di favorire società consortili e finanziarie per la progettazione e per l'esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani, anche in deroga alle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
- c) se non ritengano di far riferimento al detto articolo 18 anche a proposito dell'articolo 17 del disegno di legge n. 602, che è avant: al Senato (1030).

CIASCA.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, perchè, anche in esecuzione dell'articolo 129 della Costituzione, voglia mettere all'ordine del giorno della Nazione il problema meridionale e presentare al Parlamento un progetto, per quanto è possibile completo, con finanziamenti pluriennali, che vadano al di là del periodo E.R.P. e che tendano a mettere il Mezzogiorno e le Isole al livello nazionale, non solo con opere pubbliche necessarie, ma anche con iniziative ed opere dirette ad aumentare la produttività agraria ed industriale, della quale siano capisaldi: la sistemazione montana, strettamente unita alla bonifica agraria, e lo sviluppo industriale, per il quale occorrono energia idro e termo-elettrica sufficiente e a prezzo normalizzato (1031).

CIASCA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri secondo i quali sono stati autorizzati i corsi popolari per il corrente anno 1949-50 (1032).

CIASCA.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere se in considerazione degli amichevoli rapporti, da tempo ripristinati con la Repubblica francese, non reputi opportuno, esaudendo i voti accorati di tante famiglie, ed appellandosi alla elemenza di quel Governo, rinnovare le sue sollecitazioni per un'equa mitigazione o riduzione delle gravissime pene inflitte a numerosi connazionali colà detenuti o ristretti in campi di concentramento per reati politici (1033).

VARRIALE.

1948-50 - CCCLXII SEDUTA

DISCUSSIONI

3 MARZO 1950

Al Ministro dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere lo stato della pratica per la costruzione della ferrovia Eboli-Calitri, progettata fin dal 1861, che si trova all'esame della Commissione speciale del Ministero dei lavori pubblici da oltre un anno, e di cui sarebbe utile ed urgente affrettare la soluzione, la quale risolverebbe una buona volta un problema di interesse nazionale. (1034).

LODATO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere il risultato dettagliato e completo dell'inchiesta disposta presso l'Ufficio del Genio civile di Salerno, in base alla quale furono trasferiti l'ingegnere capo del Genio civile, i Capi sezione, i Capi geometra ed altri funzionari. (1035).

LODATO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per sapere se non è ora, con un'accurata revisione di carriera, di riparare allo sconcio di funzionari che hanno avuto rapidi e ingiustificati avanzamenti perchè appartenenti alle squadre fasciste che uccisero, ferirono, percossero e perseguitarono in tutti i modi coloro che difendevano la libertà del popolo italiano (1036).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9, col seguente ordine del giorno:

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini (744-Urgenza).

- III. Discussione dei seguenti disegni di legge:
  - 1. Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946, e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 (780).

- 2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni (648).
- 3. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 (844).
- 4. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 (845).
- 5. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nello esercizio finanziario dal 1º luglio 1949 al 30 giugno 1950 (617).
- 6. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).
  - 7. Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati (207-B Doc. XLVIII) (Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati).
- 8. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).
  - 9. Rosati ed altri. Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).
  - 10. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore dell'Ufficio dei Resoconti,